


1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali
e Diritti Umani



Italia e Spagna: analisi e valutazione delle strategie,
degli obiettivi e dei risultati nell'azione di contrasto
alla cultura dello stupro.

Relatrice: Prof.ssa Lorenza Perini

Laureanda: Anna Loi
matricola N. 1228166

ANNO ACCADEMICO 2021/22

INDICE

Introduzione:

- A) Metodo di Ricerca (p.2)
- B) Cenni storici. Cultura dello stupro tra definizione e falsi miti (p.4)

1. Capitolo 1. ITALIA E SPAGNA: ANALISI DEL CONTESTO STORICO GIURIDICO E SOCIALE E DELLA EVOLUZIONE NORMATIVA (p.11)

- 1.1. Strumenti Internazionali (p.11)
- 1.2. Strumenti Nazionali Italiani (p.15)
- 1.3. Strumenti Nazionali Spagnoli (p.20)
- 1.4. I due strumenti nazionali a confronto (p.25)

2. Capitolo 2. ITALIA E SPAGNA: ANALISI DI DATI (p.27)

- 2.1. Dati quantitativi italiani (p.27)
- 2.2. Dati quantitativi spagnoli (p.33)
- 2.3. Dati quantitativi a confronto (p.38)
- 2.4. Raggiungimento obiettivi prefissati dalle Convenzioni (p.43)
- 2.5. Gestione dei fondi Europei Next Generation EU (p.46)

3. Capitolo 3. I CENTRI ANTIVIOLENZA (p.47)

- 3.1. Situazione in Italia (p.48)
- 3.2. Situazione in Spagna (p.51)
- 3.3. Centri Antiviolenza in Veneto (p.53)
- 3.4. Centri Antiviolenza nella Comunità di Madrid (p.56)

Conclusioni (p.58)

Bibliografia (p.60)

Ringraziamenti

INTRODUZIONE
A
METODO DI RICERCA

Il tema della violenza sessuale, e più specificamente della “cultura dello stupro”, assume nell’attuale panorama internazionale sempre più importanza.

L’oggetto di ricerca di questo elaborato intende realizzare un confronto tra le politiche italiane e spagnole attuate nel corso degli anni nell’ambito della lotta alla violenza contro le donne e quindi della cd. cultura dello stupro cercando di comprendere così quale tra i due paesi sia riuscito a sviluppare le migliori strategie per prevenire e contrastare questo grave fenomeno.

Con lo scopo di arrivare a conclusioni certe é stata quindi operata non solo un’analisi delle due legislazioni nazionali ma anche dei dati specifici ufficiali riportati dalle fonti istituzionali competenti.

La scelta dei due paesi, Italia e Spagna, è stata operata per diverse ragioni.

In primo luogo l’Italia e la Spagna sono due paesi comparabili sia sul piano geografico, collocandosi in Europa meridionale, che su quello storico: entrambi paesi infatti hanno avviato un processo di democratizzazione dopo decenni di regimi autoritari, l’Italia con Mussolini dal 1922 al 1945 e la Spagna con Franco dal 1936 al 1975.

Le due nazioni inoltre presentano elementi comuni in ambito sociale e politico, nel sistema educativo, negli stili di vita delle loro popolazioni, etc.

In secondo luogo, questo lavoro accademico è stato suffragato dalle mie personali esperienze vissute a Padova e a Madrid.

Nella prima città, mia sede universitaria, ho potuto non solo frequentare con interesse il corso di Politiche di genere tenuto dalla mia Relatrice e Professoressa Lorenza Perini ma anche partecipare a interessanti attività di volontariato presso organismi dedicati come il Centro Donna e la ONG Amnesty International.

A Madrid invece, dove durante il secondo semestre dell’anno accademico 2021-2022 ho aderito al programma Erasmus presso l’Università Complutense, ho potuto integrare le mie esperienze di volontariato presso la ONG “Federación de las mujeres progresistas”.

Il metodo di ricerca utilizzato per questo elaborato prende spunto in primo luogo dalla letteratura generale sul tema della cultura dello stupro attraverso la consultazione di opere come “Dovere di stupro” di Lara Scarsella e “La voce della violenza” di Rosolino Franco Fidone. L’obiettivo principale è infatti quello di estrarre informazioni per lo più teoriche per poi analizzare la cultura e la psicologia della violenza sessuale cercando di comprendere le cause e le conseguenze del fenomeno.

In secondo luogo, è stata estrapolata e confrontata la legislazione nazionale utilizzando le fonti ufficiali: la Gazzetta Ufficiale (G.U) per l’Italia e il “Boletín Oficial del Estado” (BOE) per la Spagna. Il tutto attraverso una analisi degli obiettivi posti e delle indicazioni date dagli strumenti del diritto internazionale in materia di violenza contro le donne, primi tra tutti la Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la Convenzione di Istanbul.

In terzo luogo, sono stati ricercati e utilizzati i dati affidabili provenienti da report autorevoli dei due paesi (l’Istituto Nazionale di Statistica ISTAT e l’Istituto Nacional de Estadística INE) oltre che da quanto pubblicato dall’Istituto Europeo per la parità di genere (European Institute for gender equality - EIGE) nel 2017 e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD).

In seguito, si è cercato di verificare se le misure attuate da Italia e Spagna per affrontare il fenomeno della violenza corrispondano e in che misura alle linee guida, alle indicazioni e agli obiettivi delle Convenzioni Internazionali.

Si è ancora svolto uno studio quantitativo riguardante specificamente il lavoro attuato nei centri antiviolenza dei due paesi utilizzando per quanto concerne l’Italia le rivelazioni dei due Istituti Nazionali Statistici in accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre per la Spagna attraverso i dati forniti dal Ministerio de Igualdad e dalla Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Nell’ultima parte di questo lavoro infine sono stati analizzati i dati dei Centri antiviolenza nella Regione Veneto e della Comunità di Madrid, accedendo al portale della Regione Veneto e quello del Ministerio de Igualdad.

B

CENNI STORICI

CULTURA DELLO STUPRO: TRA DEFINIZIONE E FALSI MITI

Preliminarmente preme chiarire come il concetto di “cultura dello stupro” non debba essere utilizzato semplicemente per esaminare i casi di violenza sessuale ma più complessivamente l’insieme dei pregiudizi, delle comuni convinzioni e dei diffusi privilegi maschili che tendono ogni giorno a minimizzare e svilire l’indipendenza sessuale delle donne. L’espressione “cultura dello stupro” è stata utilizzata per la prima volta negli Stati Uniti d’America negli anni ‘70 da parte del movimento femminista di seconda generazione, in occasione dei c.d. studi di genere. Il proposito è stato quello di analizzare e descrivere la stretta interdipendenza tra lo stupro vero e proprio e le differenti manifestazioni di violenza sessuale, queste ultime caratterizzate dalla presenza di atteggiamenti sociali prevalenti, diffusi anche tra i media, che anche grazie a regolamentazioni normative o pratiche comuni, normalizzano, minimizzano o addirittura incoraggiano intollerabili forme di prevaricazione fisica e psicologica sulle donne. Nel campo letterario si possono ritrovare riferimenti alla c.d. cultura dello stupro già negli scritti di alcuni famosi pensatori greci e latini: Erodoto ad esempio riteneva che il matrimonio combinato, cui era spesso costretta la donna per decisione della sua famiglia di origine, fosse addirittura frutto di un suo desiderio ed ancora Ovidio sosteneva come la donna amasse subire violenza.

In tempi più recenti altri riferimenti letterari si colgono nelle opere provenzali (si pensi al genere della “pastorella”) e medievali (basti pensare alla figura della donna come descritta nei testi del dolce stilnovo). Margaret Lazarus e Susan Brownmiller furono le prime autrici a illustrare e descrivere diffusamente nel 1975 la “cultura dello stupro”. La prima ha prodotto e diretto un rivoluzionario film documentario intitolato “Rape culture” con immagini e testimonianze di uomini e donne protagonisti di atti di violenza di vario tipo con particolare attenzione alle loro relazioni; la seconda, scrittrice e giornalista statunitense, ha scritto e pubblicato un libro “Against Our Will: Men, Women and Rape”.

L'attivista Susan Brownmiller, dopo aver trascorso numerosi anni a indagare sulla casistica americana, raccogliendo prove, documenti e testimonianze, nella sua opera più famosa sopra citata descrive lo stupro come “un processo cosciente di intimidazione con cui tutti gli uomini mantengono tutte le donne in uno stato di paura”.

Per l'autrice questo paradigma determina la convinzione che lo stupro non ha niente a che vedere con la gratificazione e il piacere sessuale maschile, ma piuttosto riguarda quell'atteggiamento di imposizione proprio del dominio psicologico dell'uomo sulla donna; lo stupro diventa quindi lo strumento che, facendo leva sulla paura femminile, ne determina uno stato di totale sottomissione. (Susan Brownmiller, 1975)

Gli atteggiamenti che alimentano la cultura dello stupro comprendono **la colpevolizzazione della vittima** con specifiche più o meno velate accuse al comportamento della donna accusata talvolta addirittura di aver provocato la violenza di cui è vittima (con diffusi riferimenti al modo in cui era vestita il giorno del fatto criminoso, al suo essere sotto l'effetto di stupefacenti o di sostanze alcoliche, alla circostanza di non essersi sufficientemente difesa o di non aver immediatamente denunciato il fatto alla Autorità, ecc.); lo **slut shaming** ovvero l'atto di indurre una donna a sentirsi colpevole per aver attuato determinati comportamenti o espresso desideri sessuali che si allontanano dalle aspettative generalmente tradizionali per la società civile; **l'oggettivazione sessuale** ossia una sorta di disumanizzazione che riduce la persona a un semplice corpo utile a soddisfare i desideri sessuali dello stupratore e infine la **banalizzazione dello stupro carcerario**. A partire dagli anni '70 i numerosi Centri Antiviolenza, i servizi Telefoni Donna e le organizzazioni delle c.d. Case delle Donne, oltre ad aiutare e assistere le donne vittime di violenza, hanno organizzato in tutto il mondo numerose manifestazioni ed iniziative per porre fine alla distorta visione del rapporto di potere uomo / donna che ha generato la cultura dello stupro.

Tuttavia la vera trasformazione globale della consapevolezza pubblica in tema di violenza e abuso sessuale è stata determinata dalla campagna mediatica del 2017 denominata #Metoo.

L'espressione “Me too” era stata già utilizzata nel 2006 dall'attivista afroamericana

Tarana Burke per convincere le sopravvissute di abusi sessuali a denunciare pubblicamente le loro esperienze con lo scopo di costruire una rete di solidarietà tra le vittime. Tarana Burke, lavorando per l'organizzazione "Just be" in Alabama, gestiva infatti alcuni laboratori per le sopravvissute: per poter partecipare a questo progetto di assistenza era sufficiente che coloro che avevano bisogno di aiuto, ma con la paura di chiederlo, scrivessero semplicemente in un foglio proprio l'espressione "Me too". Quasi venti donne sulle trenta donne presenti nel laboratorio aderirono a quell'invito tanto che questo esperimento rappresentò l'inizio di un movimento di consapevolezza che ha visto come protagoniste sempre più donne vittime di violenza sessuale alla ricerca di solidarietà, protezione e forza per combattere e reagire alla loro terribile esperienza.

La nota recente campagna del #Metoo è riuscita ad ottenere un eco veramente importante a livello internazionale con la pubblicazione da parte del giornale "New York Times" nell'Ottobre del 2017 di un dettagliato resoconto della lunga e articolata indagine sulle accuse di aggressioni sessuali mosse contro il produttore cinematografico di Hollywood Harvey Weinstein. (

Il caso giudiziario si occupava di presunte numerose aggressioni sessuali a carico di donne legate al mondo del cinema avvenute in diversi paesi in un periodo di tempo di oltre trenta anni, includendo specifiche accuse nei confronti dello stesso produttore anche per aver pagato ingenti somme di denaro al fine ottenere il silenzio delle vittime e dei testimoni dei fatti criminosi. Ashley Judd è stata la prima attrice ad accusare pubblicamente il produttore Weinstein dando coraggiosamente inizio nel 2018 a una causa nella quale, sostenendo di aver rifiutato le pesanti avances sessuali da parte dell'accusato, riferiva di aver subito di conseguenza la diffusione di false notizie sul suo conto con il preciso scopo di sabotare la sua carriera. Dieci giorni dopo la pubblicazione dell'articolo del New York Times, un'altra attrice, Alyssa Milano tramite un post di Twitter, ha esortato le donne vittime di abusi sessuali a rispondere #Metoo, scatenando così nel giro di poche ore la pubblicazione di migliaia di tweet.

Con questa campagna diffusasi sui social media è così emerso pubblicamente come l'abuso sessuale sia stata da sempre una pratica comunemente diffusa in tutti settori lavorativi trascinando nello scandalo e nelle inchieste giudiziarie uomini di alto profilo noti in politica, tra i media, nel mondo della musica, della tecnologia, della cultura, dell'arte e dell'intrattenimento.

Pur riconoscendo l'importanza di fenomeni mediatici come quello del #Metoo, con l'utilizzo di strumenti di advocacy e le cosiddette "riforme del basso", oggi non si può certo sperare che ciò sia da solo sufficiente a sabotare la cultura dello stupro. Infatti sono numerosi gli stereotipi che comunemente accompagnano il reato di stupro e/o le varie manifestazioni di violenza sessuale a danno delle vittime.

Per radunarli si è coniata la parola "miti dello stupro", traendo spunto dal film documentario sopra citato "Rape culture" del 1975 di Margaret Lazarus. Molte società infatti, anche tra le più moderne, ancora oggi sono caratterizzate da atteggiamenti fin troppo tolleranti in virtù dei quali si tende a giustificare atti di violenza sessuale riversando addirittura le responsabilità di tali azioni delittuose sulle stesse vittime.

Gli studi condotti da Lonsway e Fitzgerald nel 1994 hanno dato la seguente definizione di miti sullo stupro: "atteggiamenti e convinzioni, generalmente false, ma diffuse e persistenti, che permettono di negare e di giustificare l'aggressione sessuale maschile contro le donne".

I miti dello stupro sono stati quindi classificati in tre distinte categorie a seconda delle comuni definizioni sociali:

1. Il c.d. "**non è successo niente**": si tende a diffondere l'idea che la donna normalmente nel riportare il fatto di violenza "esageri" nei dettagli, accusando così ingiustamente gli uomini di stupro. Si pensi di recente al caso di cronaca riguardante l'accusa di violenza mossa da una giovane diciannovenne nei confronti del figlio di Beppe Grillo e di altri suoi tre amici. La giovane donna, ospite nella casa al mare del figlio del noto comico dopo una serata in discoteca, avrebbe infatti riferito di essere stata costretta dai quattro ragazzi prima a bere ingenti quantità di vodka per poi subire ripetute violenze sessuali. Stando al racconto della giovane agli inquirenti, durante

questi reiterati stupri il suo corpo non percepiva più alcuna forza non riuscendo così a mettere in atto alcuna forma di reazione oppositiva. A distanza di quasi due anni rispetto all'accaduto, in occasione del rinvio a giudizio dei quattro giovani, Beppe Grillo ha pubblicato sul suo blog una video dichiarazione in cui prende le difese del figlio sdrammatizzando i fatti dipingendoli semplicemente come una "ragazzata" negando così di fatto lo stupro e inducendo l'interlocutore a una insopportabile colpevolizzazione della vittima. A sostegno della sua versione il noto comico riferiva infatti che la ragazza avrebbe presentato la denuncia formale solamente otto giorni dopo l'accaduto, che ci sarebbe una totale mancanza di sufficienti prove e che il fatto di per sé si poteva inquadrare in una comunissima serata di divertimento tra giovani.

2. Il c.d. **"era consenziente e/o le è piaciuto"**: secondo questo mito la donna gradirebbe un certo grado di violenza nel corso dei rapporti sessuali come se dicendo no in realtà volesse dire sì. Secondo il sondaggio sullo stupro di "Amnesty Belgio-SOS Violenza" del 2020, un uomo su cinque ritiene che alle donne piaccia essere costrette ad avere un rapporto, come se la violenza fosse un elemento di eccitazione sessuale (di contro tale opinione è condivisa solamente da una donna su dieci). Un tipico esempio di questo mito è rappresentato dal successo mondiale ottenuto dai tre romanzi della scrittrice E.L. James (da cui poi sono stati tratti gli omonimi film) "Cinquanta sfumature di grigio" che mettono in scena, banalizzandola, una relazione sadomasochistica tra i protagonisti. È ancora infatti molto diffusa l'idea che le donne comunemente dicano un "no" per farsi desiderare o per non apparire come troppo "facili", inducendo così in molti uomini la convinzione di poter insistere nonostante il rifiuto, sentendosi autorizzati a cancellare la necessità del rispetto del consenso. Nell'argomentare tali situazioni si tende a ritenere ingiustamente che se realmente la donna avesse voluto rifiutare il rapporto sessuale, questa avrebbe opposto una forte e chiara resistenza, senza considerare affatto il processo di "freezing". Un caso di cronaca strettamente collegato a questo mito, di cui si dirà anche più avanti, è quello avvenuto a Pamplona in occasione della Festa di San Firmino quando nell'estate del 2016 cinque uomini di Siviglia violentarono una diciottenne di Madrid. Dopo aver accompagnato la ragazza alla sua auto, allontanandosi dalla festa di piazza solamente qualche centinaio di metri, l'hanno spinta nell'androne di una palazzo e stuprata almeno dieci volte, il tutto riprendendo il crimine con i loro cellulari diffondendo in seguito i video tramite Whatsapp in vari

gruppi di amici. La vittima, privata del suo telefono cellulare, venne poi ritrovata molto più tardi distesa in strada, accucciata in posizione fetale e in totale stato di shock. Al processo di primo grado svoltosi davanti al Tribunale della Navarra, i legali della difesa dei cinque stupratori ne chiesero l'assoluzione sostenendo che, proprio dall'analisi dei video registrati, il rapporto sessuale apparisse consenziente dato che non emergeva alcuna resistenza da parte della donna. La sentenza definitiva che ha chiuso questo caso ha comunque riconosciuto colpevoli i cinque imputati: lo stato di shock della vittima, di cui illegittimamente si è approfittato, infatti ha paralizzato ogni sua possibilità di difesa.

3. Il c.d. **“se l'è cercato”**: questo mito è doppiamente tossico. Da un lato consente agli uomini di giustificare il loro comportamento sessuale insistente o addirittura aggressivo, sotto la copertura di bisogni fisiologici e vitali che devono assolutamente essere soddisfatti, dall'altro contemporaneamente addossa alle donne la responsabilità di evitare di essere attraenti per non suscitare i desideri irrefrenabili degli uomini (ad esempio camminare di notte da sole per strada o ancora trovarsi sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti).

L'obiettivo principale dei miti dello stupro è quindi quello di tentare di costruire una vera e propria prova di colpevolezza a danno della vittima, deresponsabilizzando così il suo stupratore.

Secondo l'opinione comune infatti esisterebbe un'immagine dell'unico e autentico “stupro- tipo” dove la vittima dovrebbe: essere vestita in un certo modo, non dovrebbe bere alcolici o essere sotto effetti di droga, dovrebbe piangere dopo l'accaduto, essere triste e ancora riferire immediatamente il fatto alle Autorità competenti mediante formale denuncia, dovrebbe limitare qualsiasi tipo di relazione con il suo stupratore, dovrebbe ricordare tutti i dettagli dell'accaduto senza tralasciare niente ed infine riportare segni evidenti di violenza come ferite e/o lividi nel suo corpo come prova del reato.

Negli studi condotti sulla c.d. cultura dello stupro invece si ritiene che all'interno di una società ideale dovrebbe esserci la libertà di vestirsi come si vuole, godere della propria vita sociale, tornare a casa da soli senza correre pericoli di ogni genere e soprattutto poter ottenere comprensione ed ascolto nelle malaugurate situazioni di violenza subita,

istaurandosi così tra l’Autorità e la vittima un clima di rispetto ed empatia e non certamente di sospetto.

E’ noto come la maggior parte delle vittime di stupro abbiano difficoltà a ricordare nei dettagli quanto successo a causa del trauma subito, incontrando spesso enormi pressioni esterne finalizzate a non formalizzare le denunce, anche perché spesso il colpevole è una persona a loro vicina, come un congiunto, un marito, un fidanzato o un amico d’infanzia. Non è poi certamente necessario che la vittima riporti sempre segni evidenti di violenza corporali come lividi e ferite; la sua credibilità può essere desunta anche dalla circostanza di aver subito un trauma incorrendo spesso in quella reazione di difesa denominata ‘‘freezing’’.

Il ‘‘freezing’’ implica infatti il subire un’aggressione con la totale perdita del controllo del proprio corpo, senza potersi muovere e di conseguenza difendersi, senza riuscire a chiedere aiuto, a parlare o a gridare. In alcuni casi l’esperienza dissociativa è talmente forte che la donna ha la sensazione di trovarsi al di fuori dalla scena, assistendo passivamente ai fatti, quasi come se riguardassero una terza persona. Uno studio clinico condotto dalla studiosa svedese Anna Möller del Karolinska Institutet e dal South General Hospital di Stoccolma del 2017 ha rilevato come il 70% delle quasi trecento donne sopravvissute a uno stupro abbia subito una ‘‘paralisi involontaria’’ durante l’assalto.

Capitolo 1: ITALIA E SPAGNA: ANALISI DEL CONTESTO STORICO GIURIDICO E SOCIALE E DELLA EVOLUZIONE NORMATIVA

Questo studio di ricerca si propone di esaminare l'evoluzione normativa di ambo paesi in materia di violenza sessuale nel corso del periodo storico ricompreso tra il 1979 e il 2022.

Lo scopo è stato quello di non solo analizzare le analogie e le differenze normative ma anche di studiare il diverso approccio alla risoluzione del problema esaminando le misure adottate dai singoli Stati ove sono attuate le riforme innovative in materia.

1.1 STRUMENTI INTERNAZIONALI

La scelta temporale è stata operata tenendo presente l'adozione dei due strumenti internazionali per eccellenza in materia di contrasto alla violenza sulle donne: la CEDAW (A) e la Convenzione di Istanbul (B).

A)La prima, ovvero la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), è stata adottata dalle Nazioni Unite nel 1979 a seguito della Risoluzione n.2263 del 7 novembre 1967 per poi conseguentemente entrare in vigore il 3 settembre 1981.

La Convenzione si compone di trenta articoli suddivisi in sei distinte parti: le prime quattro includono disposizioni di carattere sostanziale, le ultime due si dedicano all'inquadramento del cd. "Comitato" incaricato di monitorare il rispetto da parte degli ordinamenti statali degli obblighi sanciti.

L'articolo 1 della Convenzione definisce la discriminazione contro le donne come:

“Ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle

donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo”.

Tutti gli Stati (articolo 3) sono chiamati a attuare non solo strumenti di tipo normativo, ma anche *“tutte le misure necessarie (...) al fine di eradicare i pregiudizi e abolire le pratiche tradizionali, o di qualsiasi altro tipo, che siano basate sull’idea dell’inferiorità della donna”.* (Elisa Speziali , 2016)

Tuttavia, l’efficacia della CEDAW è limitata dalla sua natura non legalmente vincolante lasciando ai singoli Stati la volontà di attuazione delle sue disposizioni.

La Convenzione infatti si propone degli obiettivi specifici attraverso la previsione di misure da adottare allo scopo di costruire una società in cui le donne siano pienamente eguali agli uomini e quindi possano realizzare pienamente i loro diritti: il diritto al lavoro (articolo 11); i diritti relativi alla salute con particolare attenzione alla maternità (art. 12); il diritto di uguaglianza (art. 15), nella famiglia e matrimonio (art. 16), nella educazione e orientamento (artt. 5 e 10), nella partecipazione alla vita politica (art. 7 e 8), nello sport, nella concessione o perdita della cittadinanza (art. 9).

La Convenzione suddivide tali diritti in tre categorie in base alle azioni richieste dagli Stati-Parte: e ciò in relazione all’applicazione dei diritti civili e politici (primo gruppo), alle norme che richiedono un ruolo più attivo dello Stato attraverso l’applicazione di misure adeguate *“al fine di modificare schemi e modelli di comportamento”* di carattere discriminatorio (secondo gruppo) ed ancora rispetto al godimento dei diritti economici e sociali (terzo gruppo). (Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Antonio Papisca, 2016)

All’articolo 2 si legge infatti che gli Stati-Parte devono impegnarsi a eliminare le discriminazioni presenti non solo dalla loro legislazione, ma anche nelle comuni pratiche operate nell’ambito privato da *“persone, enti e organizzazioni di ogni tipo”*.

Si prevede quindi all’articolo 17 la creazione di un *“Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna”* che garantisce il monitoraggio e l’applicazione delle norme della Convenzione negli ordinamenti statali.

Questo organismo infatti è incaricato di analizzare i rapporti provenienti dagli Stati-Parte in merito all’attuazione della Convenzione con conseguenti formulazioni di raccomandazioni in merito all’applicazione e l’interpretazione di quest’ultima. (articoli 18 e 21).

B) L'altro strumento imprescindibile è dato dalla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la c.d. Convenzione di Istanbul) adottata il 7 aprile 2011 da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e successivamente entrata in vigore il 1° agosto 2013. (Osservatorio Costituzionale, 2014).

La Convenzione di Istanbul è senza dubbio un trattato rivoluzionario che fornisce una chiara tabella di marcia per gli stati allo scopo di realizzare società finalmente libere dalla violenza di genere.

Si tratta a livello globale del terzo trattato regionale in tema di violenza contro le donne anche se è senz'altro il più completo dopo la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eradicazione della violenza contro le donne (Convenzione di Belém do Pará) adottata nel 1994 ed il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa (Protocollo di Maputo) in vigore dal 2003. (Amnesty International, 2021)

L'importanza della Convenzione di Istanbul è data dal fatto di essere giuridicamente vincolante, in quanto ogni Stato-parte si deve impegnare a conformarsi a tutte le disposizioni che lo strumento internazionale impone in materia di obblighi minimi di prevenzione, di protezione, di punizione e di sostegno alle vittime di violenza (introducendo a titolo di esempio efficienti servizi di protezione e supporto per contrastare la violenza contro le donne, ed ancora garantendo un adeguato numero di rifugi, di centri antiviolenza, di linee telefoniche gratuite 24 ore su 24, di consulenza psicologica e assistenza medica per vittime di violenza); il tutto con invito alle Autorità al fine di garantire l'educazione all'uguaglianza di genere, alla sessualità e alle relazioni sane. (Amnesty International, 2021)

La Convenzione si compone di 81 articoli suddivisi in 12 titoli e la sua struttura segue il cd. schema delle "quattro P": prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli e politiche integrate.

All'interno del preambolo vengono richiamate la Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), la Carta sociale europea, i Patti Internazionali del 1966 oltre che la già citata più volte CEDAW.

L'articolo 3 della Convenzione comprende una serie di definizioni come l'espressione di "violenza domestica" e quella della "violenza nei confronti delle donne" precisando

come con quest'ultima si intendano *“tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.”* .

Sono elencati poi specifici reati: la violenza psicologica (art. 33), gli atti persecutori (art. 34), la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale compreso lo stupro (art. 36), il matrimonio forzato (ar. 37), le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39), le molestie sessuali (art. 40) e infine i crimini commessi per il cd. “onore” (art. 42).

Analizzando le singole norme si sente senza dubbio l'influenza non solo dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani ma anche dalla già citata CEDAW.

L'obiettivo è infatti quello di limitare il più possibile la persistenza di scenari violenti nei confronti delle donne in vari contesti (in particolare come detto in quello domestico) attraverso precisi ambiti di azione.

Agli Stati-parte viene infatti richiesto di attuare e rafforzare le misure di prevenzione, di protezione, di punizione dei responsabili e di sostegno alle vittime. (Osservatorio Costituzionale, 2014)

Per raggiungere questi obiettivi non é sufficiente un mero inserimento di determinate disposizioni della Convenzione all'interno degli ordinamenti nazionali, ma occorre contribuire a eliminare uno schema di costumi e convinzioni che si fonda sulla assurda idea di inferiorità della donna rispetto all'uomo (art 12).

Il sistema di monitoraggio e di controllo del rispetto della Convenzione da parte degli Stati è gestita da due organismi principali: il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Group of experts on Violence-GREVIO) ed il Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti degli Stati membri.

Preliminarmente il GREVIO esamina i rapporti periodici nazionali elaborati dagli Stati membri in base agli obblighi previsti dalle disposizioni della Convenzione per poi in un secondo momento trasmetterli al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Per realizzare ciò il GREVIO deve avere un dialogo costante non solo con gli Stati membri ma anche con le ONG, le istituzioni nazionali per i diritti umani e i

rappresentanti della società civile; a tale organo infatti è richiesto anche l'analisi delle raccolte dei dati, delle statistiche e delle ricerche scientifiche elaborate dagli Stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 11 della Convenzione. (Giuseppe Pascale, 2014): *“Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione”*.

A seguito di questo lavoro, il GREVIO presenta un report conclusivo (poi reso pubblico) che tiene in considerazione tutte le sue analisi sull'implementazione della Convenzione da parte dello stesso Stato. Sulla base di detto report poi il Comitato delle Parti adotterà le sue raccomandazioni che, per quanto non siano vincolanti, possono sicuramente stimolare gli ordinamenti nazionali a avvicinarsi il più possibile all'attuazione delle norme della Convenzione.

1.2 STRUMENTI NAZIONALI ITALIANI

Analizzando i sistemi legislativi nazionali oggetto del presente elaborato ed in particolare quello italiano, non si può ignorare come originariamente secondo i previgenti articoli 144 e 145 del Codice Civile italiano (ormai totalmente stravolti dall'intervento del legislatore del 1975, data di entrata in vigore della c.d. Riforma del diritto di famiglia) il marito era considerato il capo della famiglia e la moglie era obbligata ad accompagnarlo dovunque egli credesse opportuno di fissare la sua residenza. In passato infatti il marito aveva l'obbligo di proteggere la moglie, come se ella non avesse le autonome capacità per provvedere a se stessa o essere quindi indipendente.

Oggi gli attuali vigenti articoli 144 e 145 del codice Civile sanciscono una perfetta parità tra i coniugi nel concordare l'indirizzo familiare e la loro residenza.

Altro passo decisivo operato in tal senso dal legislatore italiano si è avuto con l'entrata in vigore della Legge n.442 del 1981 con l'abrogazione definitiva degli articoli 544 e 587 del Codice Penale.

Il primo infatti sanciva l'ipotesi del c.d. "matrimonio riparatore" dove il reato di stupro era di fatto legittimato e legalizzato e quindi estinto in nome di un matrimonio che avrebbe sanato una ferita insanabile per una donna (La Repubblica, 2021) Ed infatti questo era il testo della norma: *"Il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali"* (art 544 C.P)

I fatti di cronaca del secondo dopoguerra si contavano numerosi. Uno tra i più clamorosi che rappresenta un punto di svolta dell'emancipazione femminile con un cambiamento positivo delle coscienze, è senza dubbio quello della storia della povera Franca Viola, raccontata nel film del regista Damiano Damiani "La moglie più bella" con Ornella Muti e Alessio Orano: il 26 dicembre 1965 Filippo Melodia, nipote di un famoso mafioso locale siciliano, si presenta a casa della protagonista, la sequestra per poi tenerla prigioniera in un casolare ad Alcamo. "Rimasi digiuna per giorni e giorni. Lui mi dileggiava e provocava. Dopo una settimana abusò di me. Ero a letto, in stato di semi-incoscienza" racconterà la ragazza. Il 6 gennaio 1966 la polizia riesce a trovare il rifugio, a liberare la giovane e ad arrestare Filippo Melodia e la sua banda di amici complici. Seppur Filippo Melodia volesse ricorrere al c.d. matrimonio riparatore previsto dall'articolo 544 del codice penale, Franca Viola allora quasi diciannovenne rifiutò di sposarlo dando avvio al processo penale nel dicembre del 1966. In questo contesto Franca Viola si trovò a combattere non solamente contro l'opinione pubblica ostile ma soprattutto contro uno schema di norme e regole che legittimavano la cultura del patriarcato, così affermando nel corso del processo -"Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce".

Finalmente, Filippo Melodia e i suoi complici vengono condannati a undici anni di carcere, mentre Franca Viola riuscirà a rifarsi una nuova vita sposandosi due anni dopo con un uomo da lei scelto e amato.

La voce viva di Franca Viola rappresenta quindi la posizione di tantissime donne che sono state oppresse da una cultura patriarcale, che purtroppo ancora oggi ostacola l'autodeterminazione e la libertà delle donne. (Liliana Madeo, 1992)

L'altra norma finalmente abrogata nel 1981 è quella contenuta nell'articolo 587 del Codice Penale sul cd. delitto d'onore: *“Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da 3 a 7 anni”*.

L'omicidio di una donna coniuge, figlia o sorella che con il suo comportamento avesse disonorato l'uomo comportava quindi una riduzione della pena per quest'ultimo.

Evidentemente si trattava di un reato di minore gravità, tenuto conto del fatto che un uomo fosse legittimato a togliere ad altri la vita per “salvaguardare” il suo onore e quello della sua famiglia con una previsione di pena ridottissima tenuto presente che il minimo di pena detentiva previsto per il generico reato di omicidio era di soli anni 21.

Oggi con l'abrogazione di questa norma, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, si è ristabilito il corretto equilibrio di posizioni tra uomo e donna.

In materia di violenza sessuale invece il Codice Penale Italiano originariamente distingueva due fattispecie illecite, la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, entrambe contenute all'interno del Libro II, Titolo IX, Capo I, sotto la rubrica "Dei delitti contro la libertà sessuale", nell'ambito della categoria "Dei Delitti contro la moralità e il buon costume".

Il delitto di violenza carnale era così definito dall'articolo 519 codice penale: *Chiunque con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona che al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni 14; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;*

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del

colpevole; 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.»

La fattispecie degli atti di libidine violenti era invece prevista dall'articolo 521 c.p, che, diversamente dalla ipotesi di violenza carnale, individuava l'elemento materiale del reato non nella forza o nella minaccia ma nel compimento di "atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale". Di conseguenza prevedeva la medesima pena però ridotta di un terzo rispetto alla prima fattispecie prevista dall'art. 519 cp.

A seguito della approvazione della Legge n. 66 del 1996 in materia di violenza sessuale, il reato di violenza sessuale è stato inserito all'art. 609 bis e seguenti nel Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione II.

Grazie a questa legge si è attuata una vera e propria rivoluzione dell'intera idea di "violenza di genere", con l'abrogazione degli articoli 519 e 521 c.p superando da un lato la distinzione tra le due fattispecie illecite, la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, e dall'altro introducendo all'articolo 609 bis Codice Penale la nuova fattispecie delittuosa della violenza sessuale: *«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:*

- 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*
- 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

Solamente con la Legge n. 66 del 15 febbraio 1996 si è finalmente arrivati a classificare il reato di violenza sessuale come un delitto contro la persona (più precisamente contro la libertà personale), tutelando così la libertà di autodeterminazione sessuale di ogni singolo individuo, ovvero il diritto di ciascuno di esprimere le proprie inclinazioni personali, impedendo che il proprio corpo possa essere utilizzato senza consenso da altri ai fini di soddisfacimento erotico ponendo finalmente così in rilievo il carattere offensivo delle condotte punite nei confronti della libertà sessuale.

Occorre peraltro sottolineare come, diversamente da quanto era stato previsto nel progetto di legge "Pagliaro" nel quale si stabiliva come elemento per l'integrazione

della fattispecie di reato di violenza carnale semplicemente il compimento dell'atto "contro la volontà" della persona offesa, l'attuale articolo 609-bis del codice penale richiede necessariamente, tra i requisiti della fattispecie, la violenza o la minaccia. con previsione di talune aggravanti con aumento di pena se i fatti sono commessi con l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti o a danno di minori o incapaci o da persone che hanno un certo ruolo (pubblici ufficiali, ascendenti, genitori, tutori, ecc.).

Oggi la ONG Amnesty International, con la sua campagna "Parliamo di consenso", si è posta l'obiettivo di sviluppare nella comune coscienza collettiva quel processo di consapevolezza e rieducazione degli individui di una comunità che tenga come caposaldo delle relazioni tra le persone il "consenso" ovvero quel permesso liberamente dato (in maniera verbale e/o non) su specifiche attività che riguardano il proprio corpo e il proprio spazio personale.

Nella legge nazionale italiana, infatti il reato di stupro non è definito esplicitamente come un "rapporto sessuale senza consenso" con la conseguenza che perché un determinato comportamento sia considerato uno stupro, e quindi sanzionato dai Tribunali come un reato, è necessario che concorrano diversi elementi della violenza, o della minaccia o dell'inganno, o dell'abuso di autorità.

Tuttavia, come stabilito dalla *Convenzione di Istanbul*, ratificata dall'Italia nel 2013, lo stupro è un "rapporto sessuale senza consenso". L'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione specifica che il consenso "deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto". Perché le relazioni interpersonali che riguardano la sfera sessuale possano svilupparsi legittimamente, il consenso dovrebbe essere sempre considerato necessario, con intenzione e rispetto reciproco, libero, in quanto dato senza pressioni, manipolazioni o sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, specifico, in quanto ogni attività sessuale possa essere gradita o meno ed infine variabile, permettendo sempre e in qualsiasi momento il mutamento delle proprie intenzioni.

La campagna di Amnesty "Parliamo di consenso" propone quindi la revisione dell'articolo 609 bis del Codice Penale in linea con gli impegni presi nel 2013, in occasione della ratifica della citata Convenzione di Istanbul, affinché qualsiasi atto sessuale non consensuale sia legittimamente punibile. (Amnesty International, 2020)

Tuttavia, un grande passo in avanti è stato fatto attraverso l'approvazione del Codice Rosso nel 2019 con la Legge 69 per la tutela delle donne vittime di violenza (Codice Rosso,2019)

I nuovi delitti previsti dal Codice Rosso sono:

1. Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate: cd “revenge porn” (con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro);
2. Il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: “sfregio” (con la reclusione da otto a quattordici anni);
3. Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (con la reclusione da uno a cinque anni);
4. Il reato di violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (con la detenzione da sei mesi a tre anni);
5. Il delitto di Stalking (con la detenzione da 6 mesi a 6 anni);

1.3 STRUMENTI NAZIONALI SPAGNOLI

Analizzando ora la legislazione spagnola, si sottolinea come originariamente questa fosse legata, come del resto nel nostro paese, a una visione prettamente patriarcale della società, particolarmente incentrata sulla tutela della decenza, della famiglia e della morale pubblica.

Il Codice Penale del 1848 è rimasto in vigore in Spagna per un secolo e mezzo fino al 1996 quando è stato riformato. Così come nel caso italiano, le fattispecie di delitto di violenza sessuale e le sue diverse aggravanti erano ricomprese all'interno della rubrica dei “Delitos contra la honestidad” a favore della protezione dell'onore maschile e quindi di una visione androcentrica della sessualità femminile. All'interno di questa rubrica erano presenti sia il reato di adulterio che il reato di “violación” (stupro). Quest'ultimo era configurabile solamente nelle seguenti tre circostanze: a) presenza di violenza o intimidazione; b) assenza nella vittima di ragione o di senso; c) età della donna inferiore ai 12 anni.

Dopo la morte di Franco nel 1975 con la transizione dal regime dittatoriale alla democrazia, le fattispecie di reato legate all'allora concetto di morale e quindi anche di violenza sessuale sono state oggetto di importanti riforme. Nel 1977 per esempio l'adulterio è stato depenalizzato; altri riferimenti moraleggianti, introdotti durante il regime di Franco in relazione allo stupro, sono stati soppressi nelle riforme parziali del Codice Penale nel 1978 e nel 1983; il reato di pubblico scandalo ha cambiato forma e contenuto nel 1988 ecc. (Rodríguez Llamosí, 2020)

Solamente nel 1989 con la Ley Organica n. 3 il delitto di violenza sessuale è stato inserito all'interno della rubrica dei "Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales" dimostrando finalmente un nuovo approccio in materia di libertà sessuale della persona.

Il vigente codice penale spagnolo (Codigo Penal), Titolo VIII, distingue nel Capitolo I il delitto di "agresión sexual" (violenza sessuale) e nel Capitolo II il delitto di "abuso sexual" (abuso sessuale).

Il delitto di violenza sessuale, previsto dall'articolo 178, si configura laddove ci sia da parte del suo autore un attacco alla libertà sessuale della vittima attraverso l'elemento della "violenza" o della "intimidazione" con una pena detentiva da 1 a 4 anni. Il giurista Martinez De Vicente sottolinea infatti come la violenza di cui all'art. 178 è prettamente fisica (la *cd vis phisica*) e si manifesta attraverso atti materiali come colpi, spinte e spintoni.

Laddove invece nell'atto della aggressione sessuale si concretizza da parte del suo autore a danno della vittima anche un accesso carnale (fattispecie prevista dall'art. 179), il reato si configura come stupro con una pena detentiva maggiore (da 6 a 12 anni): si tratta qui infatti di un grado più elevato di violazione della libertà sessuale dell'individuo.

La norma successiva, ossia l'art. 180, è quella che tratta dei *cd. abusi sessuali*. L'abuso sessuale secondo l'ordinamento spagnolo si realizza con il compimento di atti contro la libertà sessuale dell'individuo senza il suo consenso e in assenza dei due elementi tipici della violenza sessuale, ovvero la violenza e l'intimidazione. Laddove all'abuso

sessuale consegua un accesso carnale non consentito, l'articolo 182 (modificato con la Ley Organica n. 15 del 2003) prevede una pena più severa che varia dai 4 ai 10 anni.

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre menores de trece años, sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare.

3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaleándose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.

4. Las penas señaladas en este Artículo se impondrán en su mitad superior si concurriere la circunstancia 3. a o la 4. a , de las previstas en el apartado 1 del Artículo 180 de este Código.

In definitiva, secondo il codice penale spagnolo, quando l'accesso carnale non è accompagnato dalla violenza o dalla intimidazione ma intervengano altri elementi come l'annullamento della volontà della vittima, l'inganno o una situazione di superiorità manifesta da parte del soggetto responsabile, non si configura la fattispecie dello stupro ma solo quella dell'abuso sessuale con conseguenti pene detentive più lievi. (Alonso, 2020)

Negli ultimi anni si è creato un grande dibattito giurisprudenziale e dottrinale circa la prossimità delle due figure: da un lato la violenza sessuale, dove interviene l'elemento di intimidazione, e dall'altra l'abuso sessuale.

Recentemente il fatto di cronaca più noto che ha inciso in tal senso è stato quello della cd "Manada" verificatosi nel luglio 2016 e di cui si è già detto sopra.

Il caso ha avuto come vittima protagonista una giovane donna violentata da un gruppo di uomini (chiamato *La Manada*) durante il festival di San Fermín a Pamplona, nel nord della Spagna. In tale circostanza cinque trentenni hanno brutalmente abusato di una giovane diciottenne che si trovava in stato di incoscienza per l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti (BBC News, 2020)

Nel corso del procedimento penale, il dibattito si è acceso soprattutto in merito alla qualificazione del reato dei colpevoli.

La storia processuale ha avuto poi il suo epilogo il 21 giugno 2019 quando la Corte Suprema (che in Spagna ha un ruolo simile a quello della nostra Corte di Cassazione) ha emesso una sentenza esemplare per stupro cassando quelle precedenti dei giudici di merito della Navarra.

Questi ultimi infatti, in primo e secondo grado, avevano inquadrato la fattispecie di reato come abuso sessuale condannando i colpevoli ad una pena lieve (9 anni di reclusione con interdizione speciale dall'esercizio del diritto di suffragio passivo per la durata della pena e pagamento di un terzo delle spese processuali). Non era stata infatti rinvenuta nella condotta degli imputati sufficiente violenza o intimidazione non tegrandosi così l'ipotesi di stupro.

La Corte Suprema ha ritenuto errata la precedente qualificazione giuridica del reato annullando i precedenti verdetti; il racconto dei fatti descrive infatti uno "scenario davvero intimidatorio, in cui la vittima non acconsente in alcun momento agli atti sessuali compiuti dagli imputati con intimidazione". (BBC News).

Ed infatti la Corte Suprema Spagnola con sentenza n. 99/2019 ha condannato i cinque imputati come autori del reato continuato di stupro ai sensi degli articoli 178 e 179 del Codice Penale applicando le aggravanti specifiche dell'articolo 180 1° comma (trattamento umiliante o degradante della vittima) e 2° comma (commissione del fatto con l'azione congiunta di due o più persone). La pena comminata agli imputati è stata di 15 anni di reclusione con interdizione assoluta durante la pena, divieto di avvicinamento alla vittima per 20 anni, nonché divieto di comunicare, con qualsiasi mezzo

anche informatico o telematico, contatti scritti, verbali o visivi, 8 anni di libertà vigilata e Euro 100.000,00 di risarcimento del danno in favore della vittima.

Attualmente in Spagna è stata approvata da parte della Camera, con 201 voti a favore e 140 contrari (tutti deputati del PP e di Vox) e tre astensioni del gruppo misto, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

La Ministra per l'uguaglianza Irene Montero ha sottolineato come tale approvazione rappresenti "un passo decisivo per cambiare la cultura sessuale del paese, lontano dalla colpa e dalla paura, per abbandonare la cultura dello stupro e abbracciare la cultura del consenso".

Grazie alla nuova normativa, frutto del movimento sociale generatosi dopo il caso sopra riportato della Manada, al centro del paradigma della violenza sessuale non ci sarà più il livello d'intensità della resistenza delle donne rispetto a un'aggressione, ma la loro volontà e il loro consenso.

Il testo della Legge include la definizione basata sul "consenso" positivo che deve essere libero, volontario e chiaro: "Il consenso si considera esistente solo quando è stato dato liberamente con atti che, tenuto conto delle circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona".

La nuova Legge incorpora in ambito penale la sottomissione chimica come aggravante della violenza sessuale, finora considerata abuso; l'omicidio dovuto a violenza sessuale sarà considerato violenza sessista nei confronti della donna (vero e proprio femminicidio), con specifiche statistiche in via di definizione (verranno raccolti dati separati sugli omicidi dovuti alla violenza di genere all'interno del partner o dell'ex-partner e anche su quelli che avvengono al di fuori di questa sfera di intimità); le molestie in strada (acoso sexual callajero) saranno classificate come reati lievi, perseguibili attraverso la denuncia della persona pregiudicata; la violenza digitale, come per esempio la pornografia non consentita, verrà considerata anche reato.

Inoltre, la Legge prevede modifiche al codice penale nei confronti dei minori, in modo che per i colpevoli di età inferiore a 18 anni la sanzione includa sempre misure

accessorie per ricevere un programma di educazione e formazione sulla sessualità e sull'uguaglianza attraverso un approccio meno punitivo e più responsabile.

Saranno vietati anche gli annunci che promuovono la pornografia; saranno istituiti meccanismi per garantire che le vittime di violenza sessuale abbiano le stesse opportunità di ricevere un reddito di integrazione sociale delle vittime di violenza di genere; sarà fornita assistenza finanziaria alle vittime di violenza sessuale che guadagnano meno del salario minimo; l'educazione sessuale in tutte le fasi verrà resa obbligatoria. (El País, 2022)

1.4 I DUE STRUMENTI NAZIONALI A CONFRONTO

I due quadri normativi italiano e spagnolo in materia di violenza di genere, più specificamente di violenza sessuale, presentano un'evoluzione abbastanza simile caratterizzata da una visione patriarcale.

In entrambi i Codici Penali le fattispecie riguardanti la violenza sessuale erano inseriti all'interno della Rubrica dei Delitti contro la moralità fino al 1989 con Ley Organica n.3 nel caso spagnolo e al 1996 con la Legge n.66 nel caso italiano.

Attualmente, in entrambi i Codici la fattispecie di violenza sessuale relativa allo stupro necessita dell'elemento di violenza o minaccia e non menziona il concetto di "consenso" presente all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul.

Ciò che in realtà ha realmente differenziato i due quadri normativi è la nuova Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Questa Legge infatti garantisce una maggiore tutela delle donne vittime di violenza individuando il consenso libero, chiaro e variabile e non più la violenza fisica al centro della fattispecie dello stupro; e ciò nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul. Per ultimo, questa Legge potrebbe permettere di sabotare la cruda realtà della cultura dello stupro che ci circonda e che ci mantiene in uno stato di sottomissione predeterminata.

La piena attuazione dell'articolo 36 della Convenzione di Istanbul nella legislazione del paese porterebbe all'estinzione della differenziazione dei mezzi di commissione; quindi sia che si tratti di un accesso carnale contro la volontà della vittima (cd. fattispecie di

agresión sexual), o attraverso il suo consenso viziato o senza di esso (cd. fattispecie di abuso sexual), ci ritroveremmo davanti alla fattispecie di atti sessuali senza consenso e quindi davanti a un caso di stupro. (Alonso, 2020)

D'altra parte, l'Italia esige ancora una cosiddetta “riforma dall'alto” che guidi verso una nuova moderna cultura del rispetto femminile.

Come è stato sopra spiegato, una possibile soluzione è stata suggerita dalla campagna internazionale “**Parliamo di consenso**” promossa da Amnesty International con la quale si è domandato a gran voce che il codice penale nazionale consideri sempre i rapporti sessuali non consenzienti come delitti di stupro, modificandone l'attuale natura basata unicamente sul concetto di violenza e/o di minaccia e/o di costrizione come previsto dal nostro articolo 609 bis del Codice Penale allineandosi così alla Convenzione di Istanbul ratificata dall'Italia nel 2013. (Amnesty International, 2019)

Capitolo 2: ITALIA E SPAGNA: ANALISI DI DATI

In questo capitolo sono stati analizzati dati quantitativi specifici relativi al grave fenomeno della violenza contro le donne, in particolare quella sessuale, sia in Italia che Spagna tenendo in considerazione una serie di variabili di studio.

Lo scopo è stato quello infatti di esaminare il fenomeno da diverse angolazioni utilizzando quanto riportato dai siti istituzionali dell'ISTAT italiano e dell'INE spagnolo e dai Ministeri dell'Uguaglianza di entrambi i paesi, confrontando altresì i database ufficiali pubblicati alla luce degli obiettivi tracciati dalle due Convenzioni internazionali (la CEDAW e di Istanbul) che ogni Stato-parte ha l'impegno di seguire. Occorre specificare che nel terzo paragrafo è stata fatta una comparazione tra i due Paesi tramite dei Database pubblicati dall'EIGE nel 2017 e dall'OECD nel 2019, tenendo in considerazione delle variabili comuni.

2.1 DATI QUANTITATIVI ITALIANI

In questa sezione si è voluto analizzare i dati riportati dall'Istat con riguardo al fenomeno di violenza di genere (specificamente quella sessuale) in Italia, utilizzando i numerosi grafici riportati nel sito dedicato.

Un primo dato riguarda il notevole aumento delle richieste di aiuto attraverso il numero di emergenza nazionale 1522 nel corso del periodo della recente pandemia per la diffusione del Covid-19.

Il numero di telefonate tra marzo 2020 e ottobre 2020 è aumentato del 71,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (da 13.424 a 23.071 chiamate). Il numero delle richieste di aiuto via chat è più che triplicato, da 829 messaggi a 3.347 messaggi. In


aumento anche le richieste di informazioni generiche sulle attività dei centri antiviolenza (+65,7%). (Dati ISTAT 2021)

Per quanto riguarda invece l'analisi dei dati relativi agli accessi al Pronto Soccorso da parte delle donne, si è utilizzata la raccolta operata grazie all'accordo siglato tra l'Istat e il Ministero della Salute il 20 Novembre 2019 allo scopo di "alimentare la banca dati sulla violenza di genere con i flussi informativi sanitari".

Nel 2020, circa sei milioni di donne sono state ricoverate al pronto soccorso, di cui su quasi 5.500 di loro è stata constatata violenza (9,2 ogni 10.000 accessi).

Prima dell'emergenza sanitaria (nel quinquennio 2014-2019), il numero di donne con diagnosi di violenza che utilizzavano il Pronto Soccorso è passato da circa 3.300 nel 2014 a oltre 7.600 nel 2019 (+133%). Dopo il 2019, il numero totale di visite per qualsiasi diagnosi nell'anno della pandemia è diminuito del 40%, con un calo minore (28%) per quelle con diagnosi di violenza.

Tab 2.1: Accessi totali e con diagnosi di violenza di donne in Pronto Soccorso



Fonte: Ministero della Salute, EMUR (Prestazioni di assistenza sanitaria in emergenza - urgenza)


E' molto importante anche la rivelazione dei dati da parte dell'Istat relativi ai delitti denunciati (parte chiaramente della cultura dello stupro) come il reato di stalking, maltrattamento in famiglia, percosse, violenza sessuale e violenza sessuale aggravata.

Per quanto riguarda i reati di stalking, nel 2018 sono stati iscritti all'albo della procura 20.761 adulti per almeno uno di questi reati.

I procedimenti penali si sono aperti in meno della metà dei casi (solamente 9.470, pari al 45,6%).

I casi di atti persecutori (il c.d. reato di stalking) sono drammaticamente incrementati nel tempo. Mentre nel 2016 infatti si sono registrati 11.425 casi (di cui 9681 autori maschi), nel 2020 il nostro paese ha raggiunto i 15.389 casi (di cui 12.608 uomini). Le indagini giudiziarie presso le procure italiane per questo tipo di reato sono aumentate da 12.000 nel 2012 a quasi 20.000 nel 2018.


Tab 2.2: Autori indagati presso le Procure Adulti per tipologie di reato. Anni 2012-2018(valori assoluti)



(Istat, 2012-2018)

In secondo luogo, nel 2018, la decisione di archiviare o avviare un procedimento penale è stata per i 28.466 casi registrati (rispetto ai 17.000 del 2012) di almeno un reato di maltrattamento familiare e domestico, con poco più del 42% di questi sfociati in azioni penali.

Tab 2.3: Autori indagati presso le Procure Adulti per maltrattamenti in famiglia. Anni 2012-2018(valori assoluti)




(Istat, 2012-2018)

Ugualmente al reato di stalking, quello relativo al maltrattamento familiare è cresciuto da 13.813 casi nel 2016 a 23.057 nel 2020.

Per ciò che concerne le percorse, il numero di casi si è aggirato intorno ai 9000/10.000 casi rimanendo presso meno invariato nel tempo.

Da ultimo, i casi di delitti di violenza sessuale sono apparentemente diminuiti nel tempo, passando infatti da 7.633 nel 2016 (di cui 7443 commessi da autori uomini) a 4595 nel 2020 (di cui 4509 commessi da autori uomini). D'altro lato però è incrementato il numero di persone indagate per violenza sessuale: da 5819 nel 2012 a 6480 nel 2018.

Tab.2.4: Autori indagati presso le Procure Adulti per Violenza sessuale. Anni 2012-2018(valori assoluti)



(Istat, 2012-2018)

E' molto importante poi analizzare il numero di condanne (a seguito di una sentenza definitiva) per alcune tipologie di delitti violenti per comprendere l'eventuale incremento o diminuzione dell'azione penale a fronte di un aumento progressivo delle denunce.


Nel 2018 sono state 1.411 le condanne per omicidio volontario, 2.205 per violenza sessuale, 1.051 per percosse, 4.004 per abusi domestici e 2.402 per stalking. (Istat 2018)

Nel 2018, il numero di sentenze di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia è arrivato a 3.462 (un anno prima nel 2017 erano state molte meno ossia 2.696).

Nel 2018 ci sono state inoltre 1.870 condanne relative al reato di violenza sessuale, di cui 75 casi di violenza sessuale di gruppo; anche in questo caso si è registrato un notevole aumento rispetto al 2017 dove erano stati registrati 1.697 casi. Ci sono state inoltre nel 2018 1.982 sentenze di condanna per il reato di stalking, laddove nel 2017 erano state 1.490.

Per quanto concerne i femminicidi, anche questi sono in crescita laddove si consideri che il numero delle donne vittime di omicidio volontario in Italia nel 2019 erano stati 111 mentre nel 2020 è stato pari a 116 casi (in percentuale 0,38 donne ogni 100.000). Come si può vedere nella Tab 2.5, Di queste 116 donne uccise nel 2020, nel 92,2% dei casi il responsabile era una persona conosciuta dalla vittima o comunque a lei vicina. Inoltre nella metà dei casi, le donne sono state uccise dai partner attuali, nello specifico il 51,7% dei casi, corrispondenti a 60 donne, il 6,0% degli ex partner, per un numero pari a 7 donne, il 25,9% dei casi (corrispondente a 30 donne) dai familiari (compresi figli e genitori) e nell'8,6% dei casi da un'altra persona che conoscevano (amico, collega, ecc.) per un totale di 10 donne. (ISTAT 2021)

Tab 2.5: Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida per genere. Anni 2005, 2010, 2015, 2020. (valore percentuale)



(Istat,2020)

2.2 DATI QUANTITATIVI SPAGNOLI

I dati relativi al paese iberico sono stati estratti attraverso l'analisi delle statistiche realizzate dall'INE (Instituto Nacional de Estadística) e dal Ministerio de Igualdad (Ministero per l'Uguaglianza).

Nel 2019 il numero di ricorsi telefonici al cd. "Servicio telefonico de información" (Servizio telefonico informativo), attinenti a fenomeni di violenza di genere, è stato pari al 68.714, con una diminuzione del 6,5% rispetto al 2018 (per completezza si precisa che l'anno in cui è stato registrato il maggior numero di chiamate è il 2016, ossia 85.318).

Per quanto concerne invece il "Servizio telefonico di attenzione e protezione delle vittime di violenza di genere" (il cd. ATENPRO istituito grazie al piano delle misure di emergenza per la prevenzione della violenza di genere approvato nel 2004), è stato registrato nel 2019 un numero di utenti pari a 14.472 superando il massimo storico del 2009 (quando erano stati 13.696).

Per quanto concerne la violenza sessuale, si può osservare come nel 2019 l'85,3% dei crimini contro la libertà sessuale ha avuto come vittima una donna.

Il crimine più comune relativo alla violenza sessuale è stato l'abuso sessuale (nel 47,6% dei casi), seguito dall'aggressione sessuale (nel 14,3%) ed infine dalla violenza sessuale con penetrazione (nel 12,0%). (Dati estratti dal sito del Ministerio de Igualdad, per l'anno 2019)

L'INE (Instituto Nacional de Estadística) distingue i casi di violenza di "genere" da quelli di violenza "domestica", senza peraltro analizzare i dati specifici di violenza sessuale.

1) Per violenza di genere si intende "qualsiasi atto di violenza fisica o psicologica (comprese le aggressioni alla libertà sessuale, la tortura e altri crimini contro l'integrità morale) che viene perpetrato contro una donna da un uomo che è o è stato il suo coniuge, o che ha o ha avuto con lei una relazione affettiva, anche in mancanza dell'elemento della convivenza." (INE, 2022)

Nel 2021 in Spagna 38.715 persone sono state registrate come vittime di violenza di genere e/o violenza domestica, con un incremento del 2,4% rispetto all'anno precedente il (2020). Di queste vittime 35.359 (ossia il 91,3% del totale) erano donne, mentre solamente 3.356 erano uomini.

Nello stesso anno (il 2021) sono stati registrati 30.047 uomini denunciati per violenza di genere, con un aumento del tasso del 3,1% rispetto all'anno precedente.

In quasi la metà di questi casi (il 48,2%) gli autori avevano un'età compresa tra i 30 e i 44 anni e quasi i due terzi di quelli segnalati (il 63,5% del totale) erano nati in Spagna.

Come si evince dalla *Tab 2.6*, per quanto riguarda il tipo di relazione tra gli autori del reato e le loro vittime, il 23,3% di queste ultime era un coniuge o ex coniuge, il 45,2% un partner o un ex partner, il 30,6% fidanzate o ex fidanzate mentre nell'1% dei casi era in corso un procedimento di separazione. In quasi tre coppie su quattro (il 73,8% dei casi esaminati), l'autore del reato e la vittima avevano una età compresa tra i 20 e i 49 anni.

Tab 2.6: Relazioni delle vittime con le persone denunciate. (valori assoluti e tasso di variazione)

Relaciones de las víctimas con las personas denunciadas			
Valores absolutos y tasas de variación (%)			
Víctima	Año 2020	Año 2021	Tasa de variación
Pareja de hecho	6.717	6.835	1,8
Expareja de hecho	6.265	6.777	8,2
Cónyuge	5.879	5.498	-6,5
Exnovia	4.748	5.414	14,0
Novia	3.827	3.801	-0,7
Excónyuge	1.471	1.520	3,3
En proceso de separación	308	296	-3,9

(INE, 2021)

I reati più frequenti relativi alla violenza di genere sono stati quelli relativi alle lesioni (49,1% del totale), tortura e altri reati contro l'integrità morale (21,2%) e minacce (15,5%).

Il numero totale di misure cautelari ordinate e registrate nei casi di violenza è cresciuto a 93.028, ossia il 2,3% in più rispetto a quello accertato nell'anno precedente.

2) Per violenza domestica si intende invece “qualsiasi atto di violenza fisica o psicologica da parte di un uomo o di una donna su una qualsiasi delle persone elencate nell'articolo 173.2 del Codice Penale ovvero discendenti, ascendenti, coniugi, fratelli, ecc.”.

Nel 2021, 8.240 vittime sono state registrate in casi di violenza domestica nonostante un ordine di protezione o cautelare in atto, il 0,5% in meno rispetto al 2020. Di questi, il 61,4% erano donne e il 38,6% uomini, con evidente importante differenza registrata tra i due sessi.

Dalla lettura dei dati emerge in maniera allarmante come il numero totale di vittime di violenza domestica sia superiore rispetto al numero di persone denunciate per questo fenomeno (con un rapporto di 1,6 vittime per ogni persona segnalata).

Nel 2021 sono state denunciate per violenza domestica 5.288 persone (principalmente con una età compresa tra i 18 e 24 anni), il 5,2% in meno rispetto al 2020 (di questi il 72,5% erano uomini e il 27,5% donne).

Similarmente a quelli della violenza di genere, i reati più frequenti relativi alla violenza domestica sono stati quelli legati alle lesioni (il 47,7% del totale), alla tortura e agli altri reati contro l'integrità morale (il 19,3%) e alle minacce (il 17,7%).

In ultimo, come si evince dalla *Tab 2.7* che segue, nel 2021, sono state condannate 39.665 persone per violenza di genere e domestica, con un aumento del 29,6% rispetto all'anno precedente (di cui 36.905 uomini e solo 2.760 donne).

Nello stesso anno peraltro si è osservato anche un incremento del 23,3 % delle assoluzioni rispetto al 2020

Tab 2.7: Persone condannate e assolte per violenza di genere o violenza domestica secondo il sesso. (2020/2021)

Personas condenadas y absueltas en violencia de género o violencia doméstica según sexo


Valores absolutos y tasas de variación (%)

Violencia de género	Año 2020	Año 2021	Tasa de variación
Personas condenadas (Hombres)	25.436	33.068	30,0
Personas absueltas (Hombres)	3.489	4.263	22,2
Violencia doméstica			
Personas condenadas	5.180	6.597	27,4
Hombres	3.132	3.837	22,5
Mujeres	2.048	2.760	34,8
Personas absueltas	715	879	22,9
Hombres	346	419	21,1
Mujeres	369	460	24,7

(Dati INE)

Per ciò che riguarda i femminicidi, nella Tab 2.8 che segue si può notare un trend costante che purtroppo non tende a diminuire in maniera evidente (44 donne sono morte nel 2016 per violenza machista), a differenza dei casi di omicidi che ha un trend decrescente negli anni.


Tab 2.8: Omicidi e Femminicidi in Spagna



(El País, 2016)

Un altro dato interessante relativo alla variabile “femminicidio” pubblicato da Openpolis (Tab 2.9), mostra come nel 2018 in Spagna ogni 100mila donne ne vengano uccise 0,49 (mentre in Italia 0,41).

Tab 2.9: Numero di donne vittime di omicidio nei paesi dell'Ue ogni 100mila donne
(2018)



(Openpolis, 2018)

2.3 DATI QUANTITATIVI COMPARATI

Nel 2017 l'Istituto Europeo per la parità di genere (European Institute for gender equality - EIGE) ha pubblicato un report relativo al Gender Equality Index nei Paesi dell'Unione con ben specificata una comparazione in materia di violenza di genere.

Questo report si basa su 42.000 interviste impartite a altrettante donne dei ventotto Stati membri dell'Unione europea (UE).

In Italia la percentuale estratta dall'EIGE è stata pari al 26,8%, mentre in Spagna è stata pari al 25,2.

L'interpretazione della violenza contro le donne utilizza un'approccio opposto rispetto al calcolo del Gender Equality Index, a cui a un punteggio più alto segue un maggior avvicinamento al raggiungimento della parità di genere. Per il calcolo della violenza in

un determinato paese invece, più alto è il punteggio della misura composita, più grave è il fenomeno della violenza contro le donne nel Paese. (EIGE, 2017)

Ogni anno inoltre l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) garantisce il tracciamento del fenomeno della violenza di genere all'interno dei suoi 36 paesi membri in maniera più approfondita. (Gender, Institutions and Development Database 2019)


Nel 2019, l'OECD ha utilizzato due distinti indicatori per tracciare il fenomeno della violenza di genere:

1°) Prevalence of violence in the lifetime (prevalenza)

Con il termine prevalenza si intende la percentuale di donne che hanno sperimentato su se stesse una qualche forma di violenza fisica e/o sessuale a loro carico da parte di un partner almeno una volta nella loro vita.

Sulla base di tale indicatore, mentre in Italia si è registrata una percentuale pari al 19% delle donne interpellate, in Spagna la percentuale è un po' più bassa con una incidenza infatti del 13%. Le percentuali delle due variabili a confronto mostrano che le donne italiane abbiano sperimentato più volte violenza fisica e/o sessuale da parte di un partner rispetto alle donne spagnole. (Tab 2.10)

Tab 2.10: Prevalence of violence in the lifetime (prevalenza)




(OECD, 2019)

2°) Laws on domestic violence (quadro legislativo relativo alla violenza di genere).

Questo secondo indicatore individua invece quanto in termini di protezione e sicurezza dalla violenza domestica il quadro normativo di un determinato paese offre alle donne . Il valore di questo indicatore è compreso da 0 a 1, laddove il dato 0 corrisponde a un sistema legislativo e di pratica attuativa in cui i diritti delle donne non sono discriminati mentre il dato 1 implica una totale assenza di tutela in tal senso.

Sulla base di questo secondo indicatore il ns stato ha un valore pari allo 0,75 a fronte di uno 0,50 della Spagna. Questo significa che il quadro normativo italiano presenta un maggior pericolo di discriminazione dei diritti delle donne rispetto al quadro spagnolo. (Tab 2.11)

Tab 2.11: Laws on domestic violence



(SIGI OECD, 2019)


In media, negli Stati- parte della OECD, quasi una donna su tre ha dichiarato di non sentirsi sicura a camminare di notte da sola, rispetto in generale al genere maschile (infatti solo un uomo su cinque si sente insicuro a camminare da solo di notte).

I due Stati oggetto di questo elaborato Spagna e Italia, presentano percentuali differenti : mentre nella prima poco meno del 20% delle donne si sente insicura a camminare di notte da sole, nel caso italiano la percentuale si attesta al 45% (2,35 volte in più rispetto alla Spagna).

E' inoltre interessante sottolineare la differenza di percentuali rilevate tra il genere femminile e quello maschile in particolari situazioni temporali e logistiche: mentre in Spagna la percentuale degli uomini che hanno timore di circolare in solitudine durante le ore notturne raggiunge quasi quella femminile, in Italia si ferma solamente al 35%.

(Tab 2.12)


Tab 2.12: Women feel less secure walking alone at night than men



(SIGI OECD, 2019)

L'OECD Social Institutions and Gender Index (SIGI) 2019 mostra inoltre come da un lato in Italia solo il 5% delle donne giustificano la violenza fisica o sessuale provocata dal marito, mentre d'altro lato in Spagna la percentuale raggiunge il doppio delle donne italiane (pari quindi al 10%). (Tab 2.13)

Tab 2.13: Some women condone men's violence against women



(SIGI OECD, 2019)

2.4 RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PREFISSATI DALLE CONVENZIONI

Analizzati questi dati, è quindi ora interessante appurare a che punto si trovino oggi i due Stati oggetto del presente studio rispetto ai precisi obiettivi posti dagli strumenti internazionali per eccellenza in materia di contrasto alla violenza sulle donne, ossia dalla CEDAW e dalla Convenzione di Istanbul, entrambi analizzati nel primo capitolo di questo elaborato (cfr lettere A e B).

Misurare la *compliance* degli Stati Europei nei confronti della CEDAW è stata un'impresa alquanto ardua sia per la natura stessa della Convenzione che in generale per la difficile reperibilità dei dati. Infatti, la convenzione per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne è uno strumento di diritto antidiscriminatorio particolarmente vicina al femminismo liberale ma prettamente formale (CEDAW, 1979). Questo carattere emerge soprattutto negli articoli secondo e terzo della Convenzione. In entrambi il focus è quello dell'azione normativa dello Stato, che ha l'obbligo di rimuovere misure discriminatorie ed implementare una legislazione inclusiva nei confronti delle donne ed idonea al raggiungimento della parità di genere. Proprio perché gli articoli della Convenzione si basano sulle leggi e le disposizioni adottate dagli stati, possiamo dire che è estremamente facile per il legislatore adottare misure che ne soddisfino i requisiti. Infatti, l'astrattezza delle raccomandazioni dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani rende poi la convenzione estremamente interpretabile, rendendo ancora più difficile indagare sulla *compliance* degli Stati parte. Quindi, per soddisfare le richieste dell'articolo secondo e terzo della Convenzione è sufficiente l'esistenza delle disposizioni concordate nello strumento.

Ad esempio, possiamo riscontrare l'adempimento nei principi espressi dall'articolo 2 della Convenzione negli ordinamenti di Italia e Spagna rispettivamente nell'articolo 3 della nostra Costituzione e nell'articolo 14 della Costituzione spagnola, ove si enunciano i diritti di uguaglianza e di non discriminazione. (Costituzione della Repubblica Italiana e Constitución Española)

La seconda e la terza parte della Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) invece si concentrano su alcuni elementi

sostanziali in cui l'inattività della politica italiana e spagnola risulta lampante. Primo tra tutti la creazione di una cultura inclusiva e rispettosa del ruolo della donna, sancita dall'articolo 5 terza parte della Convenzione. A proposito delle violazioni compiute dall'Italia nei riguardi degli obblighi imposti dalla CEDAW, vorrei ricordare un recente caso di cronaca riportato dal quotidiano IL SOLE 24 ORE. Il Comitato delle Nazioni Unite, incaricato di monitorare l'applicazione della CEDAW negli Stati parte, ha accolto un ricorso presentato dall'associazione ONG "Differenza Donna" in relazione alla applicazione di stereotipi sessisti da parte dell'autorità giudiziaria italiana in merito ad un caso di stupro, risoltosi con l'assoluzione dello stupratore (in questo caso si trattava di un uomo delle forze dell'ordine). (Sole 24 Ore, 2022)

Quanto alla Spagna si vuole segnalare un altro caso di cronaca simile con un reclamo individuale presentato da Ángela González Carreño contro lo Stato spagnolo per l'omicidio di sua figlia.

Nel 1999, dopo essersi separata dal marito per aver subito in passato episodi di violenza, la donna aveva presentato denuncia contro il suo ex coniuge davanti all'autorità giudiziaria allo scopo di proteggere la figlia minore, impedendo alla stessa di trascorrere del tempo sola con il padre.

Le istanze all'autorità competente evidentemente non furono ascoltate tanto che nel 2003 la polizia ha rinvenuto senza vita i corpi della bambina e del padre; dalle indagini era poi risultato che quest'ultimo avesse sparato alla figlia per poi togliersi la vita.

Nel 2014, il Comitato CEDAW ha concluso che la Spagna avesse violato i diritti umani della Ángela González Carreño con riguardo a quanto stabilito dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. (Naciones Unidas, Derechos Humanos, 2018)

Per quanto riguarda invece la compliance dei due Stati rispetto alla Convenzione di Istanbul si possono notare evidenti differenze.

Innanzitutto, come è stato già detto nel primo capitolo di questo elaborato, dal confronto tra i due Stati emerge un notevole gap in favore del paese iberico per ciò che riguarda il contrasto alla violenza sessuale.

Infatti, con la nuova Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual la Spagna, individuando il consenso libero, chiaro e variabile e non più la violenza fisica al centro

della fattispecie dello stupro (come è previsto ancora oggi in Italia), ha dimostrato di voler attuare una tutela maggiore nei confronti delle donne vittime di violenza, avvicinando maggiormente il quadro normativo spagnolo alle disposizioni della Convenzione di Istanbul (specificamente all'articolo 36).

In secondo luogo si deve però constatare che sia il governo italiano che quello spagnolo spesso non svolgono in maniera del tutto efficiente e corretta la raccolta dei dati relativi alla violenza di genere, violando le previsioni dell'art. 11 della Convenzione. Ad esempio, il conteggio dei femminicidi è sempre al ribasso perché in entrambi i paesi non vengono conteggiati i casi di donne scomparse, dei suicidi, che spesso nascondono femminicidi o sono indotti da violenza psicologica, o degli apparenti incidenti casalinghi. (Il Fatto Quotidiano, 2022)

In terzo luogo, si osserva una discrepanza tra le campagne di prevenzione attuate in Spagna e in Italia. Effettivamente, in Spagna attraverso la Ley Organica del 2004 non solo sono stati creati dei tribunali esperti in violenza di genere (sono 106) , ma sono stati introdotti dei corsi sull'uguaglianza di genere nelle scuole per favorirne la sensibilizzazione.

Tutto ciò è assente nel nostro paese.

Inoltre, da luglio del 2022 il governo spagnolo ha introdotto anche la formazione obbligatoria e annuale per le forze dell'ordine in questa materia. Purtroppo, non si può dire altrettanto per il nostro paese che - come sostiene la giudice consulente della Commissione femminicidi del Senato Paola Di Nicola Travaglini- manifesta una grande carenza nella preparazione dei giudici in questa materia.

Un dato che conferma questa affermazione è che ai 25 eventi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura ha partecipato solo il 13% dei magistrati, mentre nei 100 del Consiglio Nazionale Forense solamente lo 0,4% degli avvocati italiani. (Il Fatto Quotidiano, 2022).

2.5 GESTIONE FONDI EUROPEI NEXT GENERATION EU

E' interessante infine analizzare se e come Italia e Spagna abbiano programmato di utilizzare i fondi della c.d. Next Generation Eu, concessi dall'Unione Europea ai paesi membri a seguito della grave situazione socio-economica conseguente alla pandemia da diffusione di Covid 19 anche al fine di porre un freno ai fenomeni di violenza oggetto del presente elaborato.

Soffermandoci preliminarmente sul nostro PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza), si può osservare come lo Stato italiano intenda attuare la cd. strategia nazionale per la parità di genere nel periodo 2021-2026, con cinque distinte priorità fondamentali: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere.

Lo scopo è quindi quello di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, direttamente o indirettamente, correggendo le asimmetrie che hanno da sempre ostacolato le pari opportunità sin dall'età scolastica.

Se è pur vero però che il PNRR italiano promuove la cura di aspetti importanti, come il potenziamento del Welfare State, il finanziamento degli asili nido e il sostegno dell'imprenditorialità femminile, purtroppo non si riscontra nessun programma di supporto o ulteriore finanziamento alle Case Rifugio e ai Centri Antiviolenza, fondamentali per l'emancipazione e la tutela della donna.

Quanto alla Spagna, il Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR) non presenta grandi differenze con il piano italiano. Infatti anche il PRTR spagnolo si sofferma a lungo in materia di uguaglianza sostanziale tra uomo e donna, con lo scopo di agevolare sia la conciliazione tra lavoro femminile e maternità che lo sviluppo personale e l'autonomia rispetto al proprio partner. Tuttavia in detto programma viene scarsamente menzionato il contrasto alla violenza sessuale senza prevedere, se non in modo troppo teorico e superficiale, alcun finanziamento a livello centrale ai centri dedicati.

Di contro le previste misure di prevenzione e di protezione delle vittime, sono state programmate in senso trasversale: ogni comunità autonoma dovrà infatti stabilire le modalità per affrontare questo grave fenomeno utilizzando i finanziamenti del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, 2020.

Capitolo 3: I CENTRI ANTIVIOLENZA

In quest'ultima parte dell'elaborato si intendono analizzare la struttura e la funzione dei Centri antiviolenza sorti nel territorio, tenendo conto della loro importanza strategica nell'attività di contrasto al fenomeno della violenza di genere e, in particolare, di quella sessuale.

Si è quindi provveduto prima a un'analisi generale tra i centri nazionali italiani e quelli spagnoli, per poi nel particolare esaminare la funzionalità di quelli operanti nella Regione Veneto e nella Comunità di Madrid. La scelta specifica di questi ultimi due casi è stata data dalle mie esperienze personali svolte a Padova e a Madrid spiegate all'interno dell'Introduzione. Occorre specificare che è stata fatta per lo più un'analisi di tipo quantitativo, attraverso i due Istituti statistici italiano e spagnolo e i due Ministeri per l'Uguaglianza.

Secondo l'Associazione "Donne in rete contro la violenza", il Centro Antiviolenza *"è un luogo di consulenza che accoglie le donne che subiscono violenza. Grazie al lavoro svolto all'interno di questi centri da parte di psicologi e persone esperte in campo, si arriva a una comprensione approfondita delle cause della violenza e delle sue conseguenze per le vittime"*.

L'istituzione dei centri antiviolenza risale a tempi relativamente recenti: i primi sono stati fondati nei paesi anglosassoni nei primi anni '90 e in nord Europa negli anni '80. Fino ad allora, le donne maltrattate non avevano spazio per essere ospitate o semplicemente ascoltate e quindi sostenute per la tutela dei loro diritti. Le origini di questi centri sono legate al movimento di liberazione delle donne degli anni '70, in cui le sopravvissute condividevano storie ed esperienze di vita utili poi a rendere possibile un'analisi storico-politica della dominazione maschile e della subordinazione femminile.

In queste analisi emerge soprattutto il fenomeno della violenza domestica da parte dei partners delle vittime: da qui l'idea di istituire delle case rifugio dove le donne vittime potessero proteggersi per un tempo definito per poi ricominciare una vita in piena

libertà sempre naturalmente con la garanzia di poter contare sui necessari mezzi economici. (Donne in rete contro la violenza)

Contemporaneamente sono anche sorte le cd. case rifugio ovvero alloggi sicuri, con indirizzo segreto, forniti alle vittime di violenza e ai loro figli. In queste abitazioni veniva assicurata protezione e ospitalità a titolo gratuito per un certo periodo di tempo a seconda del programmato percorso personalizzato per ciascuna di esse, sempre con l'apporto di servizi educativi e di sostegno scolastico per i figli minori.

Con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio quindi si sono realizzate una serie di reti regionali di servizi specializzati in piena conformità ai principi espressi dalla Convenzione di Istanbul. (Donne.it io siamo, 2021)

3.1 SITUAZIONE IN ITALIA


In merito all'attività svolta dalle Case rifugio e dai Centri antiviolenza italiani nella predisposizione del presente elaborato è stato di grande utilità il report pubblicato dall'Istat in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità sul sistema di protezione per le donne vittime di violenza (Dipartimento per le Pari Opportunità, 2021).

Il rapporto presenta i principali risultati di un'indagine condotta nel 2021 sulle attività svolte nell'anno precedente dalle case rifugio e dai centri di prevenzione della violenza nazionali.

Si attesta un'offerta in continua espansione: nel 2020 ad esempio sono state aperte 12 nuove case oltre che 11 nuovi centri di prevenzione alla violenza. Tuttavia, nonostante questi dati confortanti, si riscontrano differenze regionali significative, laddove la maggior parte delle case rifugio (il 70,2%) e dei centri di prevenzione della violenza (il 41,7%) sono prettamente concentrati nel Nord Italia. (Tab 3.1)

Tab 3.1: Centri antiviolenza e Case rifugio per Regione (anno 2020, tassi per 10mila donne)

FIGURA 1. CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO PER REGIONE. Anno 2020, tassi per 10mila donne



Fonte: Rilevazioni sui servizi offerti dai Centri antiviolenza e sui servizi offerti dalle Case rifugio

(Istat, 2020)

L'88% delle case rifugio hanno un indirizzo segreto e possiedono dei sistemi di sicurezza funzionanti per proteggere le donne ospiti nei confronti degli autori che hanno commesso violenza.

Il 45,2% delle donne ha lasciato spontaneamente le case rifugio che le avevano accolte dopo aver concluso il loro percorso; il 20,0% si è trasferita in un altro rifugio, mentre per il 23,3% delle vittime l'esito è stato purtroppo negativo (l'11,9% ha abbandonato il suo percorso e l'11,9% è tornato dal proprio maltrattatore).

In termini di accessibilità, sia le case rifugio che i centri antiviolenza possono essere contattati 24 ore al giorno e sette giorni su sette nella maggior parte dei casi: l'85,5% delle case rifugio (87,5% nel 2019) e il 71,9% dei centri antiviolenza (come nel 2019). La maggior parte delle case (83,5%) e tutti i centri dispongono di almeno una stanza adatta allo svolgimento delle attività nel rispetto della privacy degli utenti.

Si registra anche un aumento del numero di donne che si rivolgono ai centri di prevenzione della violenza, con 54.609 donne che hanno contattato un centro di prevenzione della violenza almeno una volta nel 2020, con un aumento di 3.964 rispetto al 2019. La percentuale di donne straniere in carica è del 27,7% (dati costanti rispetto all'anno precedente).

Il rapporto mostra come l'81,8% delle case rifugio e il 92% dei CAV ricevano in gran parte finanziamenti pubblici per le loro attività: il 59,1% delle case rifugio e il 42,2% dei centri anti violenza. (Istat e Dipartimento per Pari Opportunità, 2020-2021)

Tuttavia, nonostante il numero di case rifugio sia aumentato rispetto agli anni precedenti, il numero dei posti letto al loro interno non sono ancora sufficienti per soddisfare la domanda di ospitalità.

Dai dati del 2020, risulta inoltre come 242 case rifugio registrate sul territorio possiedano intorno ai 7,6 posti letto autorizzati (erano 7,7 nel 2019), anche se in realtà 8,8 sono quelli che vengono effettivamente attivati (nel 2019 erano arrivati addirittura a 9,4).


Come si può osservare infatti nella seguente tabella, le case rifugio spesso si trovano costrette a aumentare il numero di posti letto anche se non autorizzati dallo Stato. Ad esempio, in Umbria i posti letto attivati sono pressoché raddoppiati rispetto a quelli autorizzati (passando da 14 a 34); e così è avvenuto similmente nella Provincia Autonoma di Bolzano (da 12 a 21,2 posti letto) e in Campania (da 5,9 a 9,1 posti letto).

Quanto alla durata della permanenza delle donne in tali centri di accoglienza la media di 137 giorni (contro i 127 giorni registrati nel 2019).

Si registra un unico dato decrescente nelle regioni del Nord Ovest (si è passati da 150 giorni nel 2019 a 145 nel 2020), a differenza a quanto riscontrato nel Nord Est dove si è passati da 109 a 137 giorni. (Tab 3.2)

Tab 3.2: Case Rifugio che adottano criteri di esclusione e periodi di permanenza massima e numero di pernottamenti medi per regione (Anno 2020, valori percentuali e assoluti)

FIGURA 3. CASE RIFUGIO CHE ADOTTANO CRITERI DI ESCLUSIONE E PERIODI DI PERMANENZA MASSIMA E NUMERO DI PERNOTTAMENTI MEDI PER REGIONE. Anno 2020, valori percentuali e assoluti



Fonte: Rilevazioni sui servizi offerti dai Centri anti violenza e sui servizi offerti dalle Case rifugio

(Istat, 2020)

3.2 SITUAZIONE IN SPAGNA

La raccolta dei dati dei vari centri a disposizione delle donne vittime di violenza in Spagna si è realizzata in modo differente rispetto al caso italiano.

I dati infatti sono stati reperiti tramite una raccolta pubblica messa a disposizione dal *Ministerio de Igualdad* spagnolo e non dall'Istituto statistico come nel caso italiano.

In Spagna, esistono diversi modelli di centri finanziati e in parte gestiti dallo Stato a disposizione delle donne vittime di violenza: i Centros de emergencia, le Casas de acogida e le Viviendas tuteladas.

Nei primi, ossia nei Centros de emergencia, ” le vittime possono rimanere per un periodo determinato, solitamente molto breve, con lo scopo di prevenire la loro sicurezza e la loro integrità personale.

Le seconde, le “Casas de acogida” sono delle strutture residenziali collettive ove è assicurata la presenza di personale specializzato e dove le vittime di violenza ricevono accoglienza per un periodo di medio termine.

Queste strutture non solo forniscono gratuitamente alloggio soddisfacendo i bisogni essenziali delle vittime e dei loro figli, ma forniscono altresì servizi informativi personalizzati, assistenza psicologica, consulenza legale e tutto ciò che appare utile al loro completo recupero personale.

Infine, le “Viviendas tuteladas” sono vere e proprie case popolari, dove le donne vittime di violenza sono ospitate temporaneamente e in autonomia con le figlie e/o i figli, garantendo loro un’integrazione sociale e lavorativa.


In queste terze strutture possono essere accolte anche le vittime che hanno esaurito la loro permanenza nelle Casas de acogida e nei Centros de Emergencia.

Dai dati analizzati è interessante notare la grande differenza di distribuzione territoriale di questi tre diversi tipi di struttura.

Nella Comunidad de Madrid ad esempio si contano 5 centros de emergencia, 13 centros de acogida e 8 viviendas, a fronte di numeri molto più ridotti registrati in Cataluña (6 centros de acogida e 33 viviendas tuteladas, in assenza di dati presenti per i centros de emergencia).

Stupisce tuttavia come che le Comunità autonome del Nord non mostrano numeri molto diversi rispetto a quelle del Sud anche se nel País Vasco, nella Galicia e nelle Isole Baleari i numeri delle strutture presenti sul territorio restano abbastanza scarsi: la Galicia ha un solo centro di emergenza e nessun centro de acogida o vivienda tutelada; nel País Vasco si registrano 3 centros de emergencia e 2 viviendas tuteladas mentre nelle Isole Baleari non è presente alcun tipo di centro. (Ministerio de Igualdad, 2020)

Tab 3.3: Numero di Centri per Regione (Anno 2020)



(Ministerio de Igualdad, 2020)

Infine è importante sottolineare che il governo spagnolo prevede l'apertura di almeno 50 centri di crisi aperti 24 ore al giorno entro il 2023, uno in ogni provincia spagnola, con personale interdisciplinare specializzato in violenza sessuale e formazione continua. Il *Ministerio de Igualdad* ha stanziato 66 milioni di euro in finanziamenti europei per garantire l'apertura di questi Centri 24h/24. (El País, 2022)

Questo progetto fa parte della Legge sulla libertà sessuale, nota come legge "Solo sí sí" descritta all'interno del primo capitolo.

3.3 CENTRI ANTIVIOLENZA IN VENETO

Nella Regione Veneto sono presenti 25 Centri antiviolenza e 27 Case rifugio in servizio alle donne vittime di violenza. Esiste quindi in questa regione un CAV ogni 100.000 donne. (dati forniti dalla Regione del Veneto, 2019)

Tavola 1 - Strutture regionali di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza




Fig. 3.1: Strutture regionali di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza

Con la legge regionale del 23 aprile del 2013 intitolata “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” è stata prevista la necessità di raccolta annuale dei dati relativi al contrasto del fenomeno e al funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

Nella Regione i centri Antiviolenza sono aperti al pubblico solamente 5 giorni alla settimana mentre il servizio telefonico fornito dalla maggior parte degli stessi in caso di emergenza resta aperto 24 ore su 24. In questo modo a non tutti gli utenti può essere garantita una risposta diretta. Per gli operatori di rete (forze dell'ordine, pronto soccorso, assistenti sociali, operatori dei centri di accoglienza), invece, la maggior parte delle strutture dispone di telefoni dedicati sempre contattabili. Le attività dei centri antiviolenza veneti si svolgono in due distinti momenti: inizialmente nel corso di un primo contatto (telefonate, colloqui, e-mail...) l'operatore fornisce informazioni generali ed esegue una prima valutazione sulla situazione della vittima.

In un secondo momento è quello più delicato nel quale la donna deve prendere la decisione di affidarsi al centro e seguire il percorso personalizzato proposto al fine di avviarsi verso l'autonomia e l'uscita dalla violenza .

Nel 2019 il numero dei primi contatti è stato di 7.127 donne mentre le c.d. prese in carico complessivamente sono state 3.174. I numeri più alti sono stati registrati nella provincia di Venezia (con 804 prese in carico), seguita da Vicenza (con 610 prese in carico) e infine da Padova (608 prese in carico).


Sempre nel 2019 è stato registrato che più della metà delle donne assistite ha un'età compresa tra i 31 e i 50 anni, con una maggioranza di perone coniugate.

Dall'analisi dei dati Istat è inoltre risultato come 22 dei 23 Centri che hanno partecipato all'indagine, appartengano a una sorta di "rete regionale antiviolenza" in collaborazione con le Case rifugio ove il 54 % delle donne viene collocato dai centri antiviolenza..

Nella case rifugio nel 2019 sono state registrate 29.219 presenze giornaliere con un notevole miglioramento di capacità di risposta alle esigenze delle donne rispetto all'anno precedente in cui erano state registrate 22.403.

Tuttavia, la distribuzione delle Case all'interno del territorio regionale non è omogenea tra le diverse province, come si evince dal grafico 3.1 (Portale della Regione Veneto, 2019)

Grafico 3.1: Popolazione femminile per provincia e case rifugio



(Portale della Regione Veneto, 2019)

3.4 CENTRI ANTIVIOLENZA NELLA COMUNITA' DI MADRID

La Comunità di Madrid rappresenta la terza comunità in termini di popolazione nel territorio spagnolo, con 6,7 milioni di abitanti, concentrati principalmente nella capitale. Secondo le statistiche, la comunità dispone di 5 centri di accoglienza d'emergenza, 13 rifugi e 8 centri di accoglienza per un totale di 26 centri, una cifra superata solo dalla regione dell'Andalusia.


Per una migliore comprensione dei dati si deve però chiarire che le case di accoglienza non si basano sul principio dell'esclusività di genere, anche se in realtà, secondo i dati registrati nel 2020, il 99% delle persone registrate all'interno di queste strutture erano donne nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 65 anni, principalmente vittime di violenza di genere e sfruttamento sessuale. (Ministerio de Igualdad, 2020)

La Strategia di Madrid contro la violenza di genere 2016-2021, approvata dal Consiglio direttivo della Regione di Madrid il 18 luglio 2016, è il risultato di una serie di politiche e azioni internazionali, europee, nazionali e regionali che si sono succedute negli anni allo scopo di attuare idonee misure per combattere la violenza contro le donne. La strategia adottata si concentra su quattro distinti assi: a) campagne di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne, b) promozione di meccanismi di coordinamento istituzionale che consentano il monitoraggio delle azioni sul contrasto alla violenza di genere, c) potenziamento delle ricerche per migliorare la conoscenza della realtà della violenza di genere all'interno della Comunità di Madrid, d) ottimizzazione delle risorse e delle misure destinate alle vittime di violenza di genere come ad esempio l'aumento del numero di centri e luoghi di assistenza e sostegno.

Nella Comunità di Madrid esistono 25 centri residenziali a disposizione per le vittime di violenza di genere e per i loro figli. Di questi 25 sono 17 quelli a disposizione per le donne vittime di violenza all'interno di relazioni sentimentali con 5 centri di emergenza, 4 casas de acogida e 8 viviendas tuteladas (uno dei quali per le vittime di violenza di genere incapaci di intendere e volere).

Le residenze includono 4 centri per giovani donne vittime di violenza, 1 centro per le ex detenute e i loro bambini e 3 centri per le vittime della tratta, sfruttamento sessuale o per allontanamento dalla prostituzione.

Tab 3.4: Numero di donne accolte nei centri



(Ministerio de Igualdad, 2020)

CONCLUSIONI

I dati riportati in questo elaborato hanno evidenziato obiettivi, criticità e risultati nel processo che gli Stati in esame, ossia l'Italia e la Spagna, hanno attualmente in corso nel contrasto alla violenza di genere e in particolare alla cultura dello stupro.

In entrambi i paesi si è accertata un'evoluzione prettamente simile sfortunatamente ancora accompagnata da una visione patriarcale della società .

Mentre tuttavia da un lato la Spagna si avvia finalmente verso un superamento culturale epocale in questo processo con la recente approvazione della Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, nell'ordinamento nazionale italiano il reato di stupro non è stato ancora definito esplicitamente come un "rapporto sessuale senza consenso" con una inevitabile conseguenza: perché un determinato comportamento sia riconosciuto come stupro, e come tale correttamente sanzionato dalla Autorità Giudiziaria, è ancora necessario che concorrano gli elementi della violenza, della minaccia, dell'inganno o dell'abuso di autorità. E ciò nonostante nella *Convenzione di Istanbul* lo stupro sia stato definito come un "*rapporto sessuale senza consenso*"; laddove il consenso "*deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto*".

Inoltre, se è pur vero che attraverso l'analisi dei database ufficiali, primo fra tutti quello della OECD, Italia e Spagna non manifestano numeri molto diversi, in realtà la seconda si mostra come un paese più "efficiente" nella lotta contro la violenza di genere. I dati specifici relativi al grave fenomeno della violenza contro le donne sono stati attinti dai siti istituzionali dell'ISTAT nel caso italiano e dell'INE nel caso spagnolo e ciò alla luce degli obiettivi tracciati dalle due Convenzioni internazionali (la CEDAW e di Istanbul) che ogni Stato-parte ha l'impegno di seguire.

E' stato fatto infine nell'ultima parte di questo elaborato uno studio quantitativo sulle attività svolte dai Centri antiviolenza con l'ausilio nel caso italiano dell'ISTAT, in collaborazione con il Ministero per le Pari Opportunità, e nel caso spagnolo con il *Ministerio de Igualdad*.

E' stato così accertata in Italia un'offerta crescente dei Centri e delle Case rifugio, con differenze regionali significative: la maggior parte delle case rifugio (il 70,2%) e dei

centri di prevenzione della violenza (il 41,7%) sono infatti principalmente concentrati nel Nord Italia.

Lo stesso è stato individuato anche in Spagna dove persistono notevoli divergenze nella distribuzione territoriale dei tre diversi tipi di struttura (ovvero i *Centros de emergencia*, le *Casas de acogida* e le *Viviendas tuteladas*).

Alla luce della pubblicazione dei dati analizzati non si può non arrivare alla conclusione che le Istituzioni (a livello internazionale, nazionale, regionale e locale) debbano investire tutte le risorse e i mezzi possibili per affrontare la violenza di genere, in particolare quella sessuale. Molti passi in avanti dovranno essere ancora compiuti sia da un punto legislativo per la regolazione normativa del fenomeno, sia attraverso il finanziamento dei Centri antiviolenza al fine di garantire sempre più protezione e supporto alle vittime. In tal senso il PNNR di prossima attuazione potrebbe costituire una grande occasione.

“A las mujeres nos agreden en todos los sitios. En las grandes ciudades, en los pueblos, en las zonas rurales, en nuestras casas. Nos agreden nuestros padres, hermanos, tíos, primos, jefes, compañeros, y también desconocidos. La violencia sexual es una violencia sistémica” Bárbara Tardón, experta en género y asesora de la ministra de Igualdad

BIBLIOGRAFIA

Altuzarra Alonso, I. (2020). El delito de violación en el Código Penal español: análisis de la difícil delimitación entre la intimidación de la agresión sexual y el prevalimiento del abuso sexual. Revisión a la luz de la normativa internacional. *Estudios de Deusto*, 68(1), 511–558. [https://doi.org/10.18543/ed-68\(1\)-2020pp511-558](https://doi.org/10.18543/ed-68(1)-2020pp511-558)

Approvato il Recovery Plan: tutte le misure per startup e innovazione - ANGI. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from https://www.angi.tech/service/approvato-il-recovery-plan-tutte-le-misure-per-startup-e-innovazione/?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitIWGEFXpOFH53-2Zq4vaPudf9dTBKLyxITxi35a37Juv550PW4wF7RoC_voQAvD_BwE

Brownmiller, S. (n.d.). *Against our will : men, women, and rape*. 472.

Browse Gender Statistics | Gender Statistics Database | European Institute for Gender Equality. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs>

Case rifugio in Italia: cosa sono e come funzionano | Donne.it. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from https://www.donne.it/centri-antiviolenza-case-rifugio-italia/?gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJaTiNzssFI4WSm7vKq0aKEzSHhOWxsDsSchGRt4gf0i5A9ika5weBk7xoC-RwQAvD_BwE

Caso Ciro Grillo: è errore giustificare i giovani colpevoli di fatti così gravi - iO Donna. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2021/06/08/ciro-grillo-stupro-violenza-sulle-donne-educazione-sessuale/>

Caso Ciro Grillo, i giovani accusati intercettati nel 2019: “Ragazza ci ha denunciato” | Sky TG24. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://tg24.sky.it/cronaca/2021/06/05/caso-ciro-grillo-news>

Caso la Manda TSJ. (n.d.).

Cedaw, l'Italia modifichi il reato di violenza sessuale - ilSole24ORE. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/07/21/cedaw-litalia-modifichi-reato-violenza-sessuale/?refresh_ce=1

Centro di Ateneo per i Diritti Umani - Università di Padova | Schede :: La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/La-Convenzione-per-lelminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne/381>

Codice Rosso Roma - COSA PREVEDE IL NUOVO "CODICE ROSSO." (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.codicessoroma.it/diritto-penale2/128-cosa-prevede-il-nuovo-codice-rosso>

¿Cómo se están distribuyendo los fondos entre las comunidades y ciudades autónomas? | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://planderecuperacion.gob.es/preguntas/como-se-estan-distribuyendo-los-fondos-entre-las-comunidades-y-ciudades-autonomas>

consenso in Vocabolario - Treccani. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.treccani.it/vocabolario/consenso/>

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. (n.d.).

Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW). (n.d.).

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. (n.d.).

COVID-19: Stopping the rise in domestic violence during lockdown | News | European Parliament. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domestic-violence-during-lockdown>

Cretella, Chiara. (2011). *Un posto per ricominciare : un ventennio con la Casa delle donne*. 111.

Dakanalis, A., di Mattei, V. E., Prunas, A., Riva, G., Sarno, L., Volpato, C., & Zanetti, M. A. (2012). Il corpo oggettivato: media, benessere psicofisico e differenze di genere. *Psicologia Sociale*, 7(2), 261–284. <https://doi.org/10.1482/37698>

de Nardis, F. (2015). *Comparare Spagna e Italia: alcune riflessioni sulle implicazioni metodologiche della comparazione tra due paesi storicamente connessi*. 6(11), 95–116. <https://doi.org/10.13128/SMP-16402>

Donne e violenza, il binomio non scompare | BENE COMUNE. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.benecomune.net/archivio/giustizia-e-diritti-umani/donne-e-violenza-il-binomio-non-scompare/>

Ecco perché la convenzione di Istanbul può salvare vite - Amnesty International Italia. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.amnesty.it/ecco-perche-la-convenzione-di-istanbul-puo-salvare-vite/>

El Congreso aprueba la 'ley del solo sí es sí', que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual | Sociedad | EL PAÍS. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://elpais.com/sociedad/2022-05-26/el-congreso-aprueba-la-ley-del-solo-si-es-si-el-consentimiento-salta-al-nucleo-de-la-libertad-sexual.html>

España. Dirección General de la Policía, & Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (España). (2017). *Código de violencia de género y doméstica*. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

España registra hasta 400.000 actos de violencia sexual en un año | Sociedad | EL PAÍS. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://elpais.com/sociedad/2021-12-17/espana-registra-hasta-400000-actos-de-violencia-sexual-en-un-ano.html>

España sienta un precedente en el derecho internacional de los derechos humanos, afirman expertos de las Naciones Unidas en los derechos de la mujer | OHCHR. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.ohchr.org/es/press-releases/2018/11/spain-sets-milestone-international-human-rights-law-say-un-womens-rights>

Estadística de Recursos Autonómicos en Materia de Violencia contra la Mujer 2020 (DERA 2020) - Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/Recursos_Autonomicos/Datos_Estadisticos/dera2020.htm

Femminicidi e violenza di genere, il modello Spagna: tribunali speciali, prevenzione nelle scuole e assistenza per chi denuncia. “Patto di Stato contro il maschilismo” - Il Fatto Quotidiano. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/01/09/femminicidi-e-violenza-di-genere-il-modello-spagna-tribunali-speciali-prevenzione-nelle-scuole-e-assistenza-per-chi-denuncia-patto-di-stato-contro-il-maschilismo/6432631/>

Femminicidi in Italia e Spagna, i numeri nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne - El Itagnol. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.itagnol.com/2021/11/femminicidi-in-italia-e-spagna-i-numeri-nella-giornata-mondiale-contro-la-violenza-sulle-donne/>

Franca Viola | enciclopedia delle donne. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/franca-viola/>

Gli omicidi di donne in Italia e in Europa - Openpolis. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.openpolis.it/esercizi/femminicidio/>

I Centri Antiviolenza – D.i.Re – Donne in Rete Contro la Violenza. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.direcontrolaviolenza.it/centriantiviolenza/>

Il Codice Rosso • La legge e il diritto spiegati a bambini e ragazzi. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.laleggespiegataaibambini.it/diritto-penale/il-codice-rosso/>

Il sesso senza consenso è stupro! - Amnesty International Italia. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.amnesty.it/appelli/il-sesso-senza-consenso-e-stupro/>

In Spagna diminuiscono gli omicidi, ma resta allarmante il problema della violenza machista: 44 donne assassinate nel 2016 - El Itagnol. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.itagnol.com/2017/02/spagna-diminuiscono-gli-omicidi-resta-allarmante-problema-della-violenza-machista-44-donne-assassinate-nel-2016/>

INE / La organización estadística en España / Inventario de Operaciones Estadísticas / Inventario actual / Ficha IOE actual: 65017. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.ine.es/dyngs/IOE/es/operacion.htm?id=1259946000384>

Inequality - Violence against women - OECD Data. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://data.oecd.org/inequality/violence-against-women.htm>

Instituto Nacional de Estadística. (n.d.).

*«Io usata e buttata via come spazzatura»: lo sfogo della ragazza che accusa **Ciro Grillo** e i suoi amici di violenza sessuale - Open.* (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.open.online/2021/07/06/violenza-sessuale-ciro-grillo-sfogo-presunta-vittima/>

#IoLoChiedo - Amnesty International Italia. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.amnesty.it/campagne/iolochiedo/>

Istat.it - Violenza sulle donne. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana>

“La manada”: el caso del grupo de 5 jóvenes que abusó sexualmente de una chica en los Sanfermines que causa indignación en España - BBC News Mundo. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43907559>

La violenza di genere: l'evoluzione normativa dal 1931 ad oggi. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.filodiritto.com/la-violenza-di-genere-levoluzione-normativa-dal-1931-ad-oggi>

LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119 - Normattiva. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-15;119!vig=2017-11-15>

Libertad Sexual: Claves de la ley del ‘solo sí es sí’ que aprueba hoy el Congreso | Sociedad | EL PAÍS. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from https://elpais.com/sociedad/2022-08-25/claves-de-la-ley-del-solo-si-es-si-que-aprueba-hoy-el-congreso.html#?rel=mas_sumario

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Ministerio de Hacienda y Función Pública. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/FondosEuropeos/Fondos-relacionados-COVID/MRR.aspx>

Metodología Centros Antiviolenza España. (n.d.).

Ministerio del Interior | Madrid: Interior e Igualdad analizan el refuerzo de los protocolos y herramientas contra la violencia de género. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from

<https://www.interior.gob.es/opencms/es/detalle/articulo/Interior-e-Igualdad-analizan-el-refuerzo-de-los-protocolos-y-herramientas-contr-la-violencia-de-genero/>

Muertes Violencia de Género en España 2021. (n.d.).

Next Generation EU: Ministerio de Hacienda y Función Pública. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.hacienda.gob.es/ES/CDI/Paginas/FondosEuropeos/Fondos-relacionados-COVID/Next-Generation.aspx>

Pamplona, “fu stupro di gruppo, non abuso sessuale”: branco condannato a 15 anni per violenze su 18enne - *Il Fatto Quotidiano.* (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/06/21/pamplona-fu-stupro-di-gruppo-non-abuso-sessuale-branco-condannato-a-15-anni-per-violenze-su-18enne/5272912/>

Pascale, G. (n.d.). *OSSERVATORIO COSTITUZIONALE settembre 2014 L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.* www.coe.int.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA #NEXTGENERATIONITALIA. (n.d.).

Processo per stupro: l'arringa di Lagostena Bassi - RaiPlay. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.raiplay.it/programmi/processoperstuprolarringadilagostenabassi>

Rape culture, perché è importante capire che cos'è la cultura dello stupro | Wired Italia. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.wired.it/attualita/media/2021/04/21/rape-culture-cultura-dello-stupro-cos-e/>

RELATIVAS A HOMICIDIOS O ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y DOMÉSTICA. (2022).

Rilevazione delle strutture regionali - Regione del Veneto. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/rilevazione-delle-strutture-regionali>

Sciarelli, Federica., & Rinaldi, Giuseppe. (2006). *Tre bravi ragazzi : gli assassini del Circeo, i retroscena di un'inchiesta lunga 30 anni.*

Spagna, la Corte suprema condanna a 15 anni i 5 della "Manada": 'Fu uno stupro di gruppo' - la Repubblica. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/21/news/spagna_pena_raddoppiata_a_manada_per_stupro_di_gruppo_pamplona-229342679/

Strategia Nazionale per la Parità di Genere. (n.d.).

Violence against women | Inequality | OECD iLibrary. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/violence-against-women/indicator/english_f1eb4876-en

Violence against women | READ online. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2019_008fcef3-en#page1

Violenza contro le donne. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_il_contrasto_alla_violenza_contro_le_donne.html

Violenza contro le donne: dati e informazioni. (n.d.). Retrieved September 6, 2022, from <https://www.istat.it/it/archivio/250836>

Vittime di stupro: quando la mancata ribellione va sotto processo. (n.d.). Retrieved September 17, 2022, from <https://www.stateofmind.it/2018/05/stupro-di-gruppo-spagna/>

